

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

60° anno

14 dicembre 2017

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici** 1
- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici 4

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2308 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) ⁽¹⁾** 19
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345** 23
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2310 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio** 36
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2311 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 ⁽¹⁾** 39

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di <i>Bacillus subtilis</i> C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) ⁽¹⁾	41
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta	44
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2314 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2017 al 30 novembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	53

DECISIONI

★ Decisione (PESC) 2017/2315 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti	57
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2316 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che abroga la decisione 92/176/CEE della Commissione relativa alle carte geografiche da predisporre per la rete informatizzata «ANIMO» [notificata con il numero C(2017) 8316] ⁽¹⁾	78
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2317 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa al riconoscimento del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	79
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2318 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	81
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2319 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	87
★ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2320 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America per le borse valori nazionali e i sistemi di negoziazione alternativi in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	94

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2017/2307 DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2017

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione (UE) 2017/436 del Consiglio ⁽²⁾, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici («accordo») è stato firmato il 27 aprile 2017, con riserva della sua conclusione.
- (2) Nell'accordo l'Unione e la Repubblica del Cile riconoscono l'equivalenza delle rispettive norme in materia di produzione biologica e dei sistemi di controllo relativi ai prodotti biologici.
- (3) L'accordo intende promuovere il commercio di prodotti biologici, contribuendo allo sviluppo e all'espansione del settore biologico nell'Unione e nella Repubblica del Cile e raggiungendo un elevato livello di rispetto per i principi in materia di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti biologici. Esso intende altresì promuovere la tutela dei rispettivi marchi biologici dell'Unione e della Repubblica del Cile e rafforzare la cooperazione normativa tra le parti sulle questioni relative alla produzione biologica.
- (4) Il comitato misto sui prodotti biologici («comitato misto»), istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo, tratta determinati aspetti dell'attuazione dell'accordo. In particolare, esso può modificare gli elenchi dei prodotti negli allegati I e II dell'accordo. La Commissione dovrebbe essere autorizzata a rappresentare l'Unione nel comitato misto.
- (5) La Commissione dovrebbe avere il potere di approvare, a nome dell'Unione, modifiche degli elenchi di prodotti negli allegati I e II dell'accordo, a condizione che informi i rappresentanti degli Stati membri delle modifiche che intende approvare in sede di comitato misto e fornisca ai rappresentanti degli Stati membri tutte le informazioni pertinenti che l'hanno portata a concludere che l'equivalenza possa essere accettata.
- (6) Inoltre, per consentire una reazione tempestiva laddove le condizioni per l'equivalenza non siano più soddisfatte, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza, a condizione che informi i rappresentanti degli Stati membri prima di farlo.

⁽¹⁾ Approvazione del 14 settembre (non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale)

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/436 del Consiglio, del 6 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 33).

- (7) Nel caso in cui i rappresentanti degli Stati membri che costituiscono una minoranza di blocco si oppongano alla posizione presentata dalla Commissione, quest'ultima non dovrebbe essere autorizzata ad approvare modifiche degli elenchi di prodotti negli allegati I e II o a sospendere il riconoscimento dell'equivalenza. In tali casi la Commissione dovrebbe presentare una proposta di decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
- (8) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici è approvato a nome dell'Unione.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo ⁽¹⁾.

Articolo 3

La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato misto.

Articolo 4

Le modifiche degli elenchi di prodotti negli allegati I e II dell'accordo effettuate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Prima di approvare tali modifiche, la Commissione informa i rappresentanti degli Stati membri circa la posizione anticipata dell'Unione, mettendo a disposizione un documento informativo che stabilisce i risultati della valutazione dell'equivalenza effettuata in merito all'elenco di prodotti nuovo o aggiornato negli allegati I o II, che comprende:

- a) l'elenco dei prodotti interessati, insieme all'indicazione dei quantitativi previsti per l'esportazione verso l'Unione;
- b) le norme di produzione applicate ai prodotti interessati nella Repubblica del Cile, con un'indicazione delle modalità con cui le differenze sostanziali rispetto alle pertinenti disposizioni dell'Unione sono state risolte;
- c) se pertinente, il sistema di controllo nuovo o aggiornato applicato ai prodotti interessati, con un'indicazione delle modalità con cui le differenze sostanziali rispetto alle pertinenti disposizioni dell'Unione sono state risolte;
- d) qualsiasi altra informazione ritenuta pertinente dalla Commissione.

Qualora un numero di rappresentanti degli Stati membri che rappresenti una minoranza di blocco, a norma dell'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, del trattato, si opponga, la Commissione presenta una proposta a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.

Articolo 5

Qualunque decisione dell'Unione di sospendere unilateralmente, a norma dell'articolo 3, paragrafi 4 e 5, dell'accordo, il riconoscimento dell'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'allegato IV dell'accordo, comprese le versioni aggiornate e consolidate di tali disposizioni legislative e regolamentari di cui all'allegato V dell'accordo, è adottata dalla Commissione.

Prima di adottare tale decisione, la Commissione informa i rappresentanti degli Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 4 della presente decisione.

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2018

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2017

Per il Consiglio
Il presidente
S. KIISLER

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici**

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «Unione»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito «Cile»,

dall'altra,

di seguito denominate collettivamente «parti»,

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo un solido partenariato commerciale basato su principi e valori comuni che si riflettono nell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra;

DETERMINATE a contribuire allo sviluppo e all'espansione dei propri settori del biologico con la creazione di nuove opportunità di esportazione;

DETERMINATE a promuovere il commercio di prodotti biologici e convinte che il presente accordo favorirà il commercio di prodotti coltivati e ottenuti con metodo biologico tra le parti;

ALLO SCOPO di raggiungere un livello elevato di rispetto dei principi in materia di produzione biologica, di garanzia dei sistemi di controllo e di integrità dei prodotti biologici;

IMPEGNATE a potenziare la cooperazione normativa su questioni relative alla produzione biologica;

RICONOSCENDO l'importanza della reciprocità e della trasparenza negli scambi internazionali a beneficio di tutti i portatori di interessi;

TENENDO PRESENTE che l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sugli ostacoli tecnici agli scambi incoraggia i membri dell'OMC a essere disponibili ad accettare come equivalenti i regolamenti tecnici di altri membri, anche se differiscono dai propri, purché siano convinti che tali regolamenti raggiungono adeguatamente gli obiettivi dei propri;

CONSTATANDO che la fiducia costante nella continua affidabilità delle procedure di valutazione e del sistema di controllo dell'altra parte è un elemento essenziale di tale accettazione dell'equivalenza;

BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo che istituisce l'OMC e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui sono parti;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Scopo**

Scopo del presente accordo è promuovere il commercio di prodotti agricoli e alimentari ottenuti con metodo biologico tra l'Unione e il Cile, nel rispetto dei principi di non discriminazione e reciprocità.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «equivalenza»: la capacità di leggi, regolamenti, nonché di sistemi di controllo e di certificazione diversi di conseguire gli stessi obiettivi;
- 2) «autorità competente»: un'agenzia ufficiale che ha giurisdizione sulle leggi e sui regolamenti di cui all'allegato III o all'allegato IV e che è responsabile dell'attuazione del presente accordo;

- 3) «autorità di controllo»: un'autorità di uno Stato membro al quale la pertinente autorità competente ha conferito, in toto o in parte, la propria competenza per l'ispezione e la certificazione nel settore della produzione biologica conformemente alle leggi e ai regolamenti elencati nell'allegato III;
- 4) «organismo di controllo»: un soggetto privato indipendente che effettua ispezioni e certificazioni nel settore della produzione biologica conformemente alle leggi e ai regolamenti di cui all'allegato III o IV.

Articolo 3

Riconoscimento dell'equivalenza

1. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato I, l'Unione riconosce le leggi e i regolamenti del Cile elencati nell'allegato IV come equivalenti alle proprie leggi e regolamenti di cui all'allegato III.
2. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato II, il Cile riconosce le leggi e i regolamenti dell'Unione elencati nell'allegato III come equivalenti alle proprie leggi e regolamenti di cui all'allegato IV.
3. In caso di modifica, revoca, sostituzione o aggiunta apportate alle leggi e ai regolamenti di cui all'allegato III o IV, le nuove norme sono considerate equivalenti alle norme dell'altra parte salvo obiezione dell'altra parte secondo la procedura di cui al paragrafo 4.
4. Se una parte ritiene che le leggi, i regolamenti o le procedure e le pratiche amministrative dell'altra parte non soddisfino più i requisiti di equivalenza, essa trasmette all'altra parte una richiesta motivata di modificare le leggi, i regolamenti o le procedure amministrative o pratiche pertinenti e di garantire un adeguato lasso di tempo, che non deve essere inferiore a tre mesi, per garantire l'equivalenza. Se, dopo la scadenza di tale termine, la parte interessata ritiene ancora che le condizioni di equivalenza non siano soddisfatte, essa può sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza delle leggi e dei regolamenti di cui all'allegato III o IV per quanto riguarda i pertinenti prodotti elencati nell'allegato I o II.
5. La decisione di sospendere unilateralmente il riconoscimento dell'equivalenza delle leggi e dei regolamenti di cui all'allegato III o IV per quanto riguarda i pertinenti prodotti elencati nell'allegato I o II può essere adottata anche dopo la scadenza di un periodo di preavviso di tre mesi, qualora una parte abbia omissso di fornire le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 6 o non concordi su una valutazione *inter pares* a norma dell'articolo 7.
6. Per quanto riguarda i prodotti non elencati nell'allegato I o II, e a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), l'equivalenza è esaminata su richiesta di una delle parti da un comitato misto istituito conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.

Articolo 4

Importazione e immissione sul mercato

1. L'Unione accetta l'importazione nel proprio territorio e l'immissione sul mercato in qualità di prodotti biologici dei prodotti di cui all'allegato I, purché detti prodotti siano conformi alle leggi e ai regolamenti del Cile elencati nell'allegato IV e sia accompagnato da un certificato di ispezione di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, rilasciato da un organismo di controllo riconosciuto dal Cile e indicato all'Unione conformemente al paragrafo 3.
2. Il Cile accetta l'importazione nel proprio territorio e la commercializzazione in qualità di prodotti biologici dei prodotti di cui all'allegato II, a condizione che il prodotto sia conforme alle leggi e ai regolamenti dell'Unione elencati nell'allegato III e sia accompagnato da un certificato rilasciato da un'autorità di controllo o da un organismo di controllo dell'Unione in conformità della risoluzione n. 7880 della Direzione nazionale del servizio dell'agricoltura e dell'allevamento, del 29 novembre 2011, che fissa il contenuto minimo dei certificati per i prodotti dell'agricoltura biologica, nell'ambito della legge n. 20.089.
3. Ciascuna parte riconosce le autorità o gli organismi di controllo indicati dall'altra parte come responsabili dello svolgimento dei controlli pertinenti per quanto riguarda i prodotti biologici oggetto del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 3 e del rilascio del certificato di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo ai fini della loro importazione e immissione sul mercato nel territorio dell'altra parte.

La parte importatrice, in collaborazione con l'altra parte, assegna numeri di codice a ogni autorità o organismo di controllo indicato dall'altra parte.

Articolo 5

Etichettatura

1. I prodotti importati dal territorio di una parte dall'altra parte a norma del presente accordo sono conformi ai requisiti di etichettatura stabiliti dalle leggi e dai regolamenti dell'altra parte, elencati negli allegati III e IV. Tali prodotti possono recare il logo biologico dell'Unione, il logo biologico cileno o entrambi i loghi, come stabilito nelle pertinenti leggi e regolamenti, a condizione che siano rispettati i requisiti di etichettatura per il rispettivo logo o per entrambi i loghi.
2. Le parti si impegnano a evitare qualsiasi abuso dei termini riferiti alla produzione biologica, compresi derivati o abbreviazioni quali «bio» ed «eco», in relazione ai prodotti che sono oggetto del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 3.
3. Le parti si impegnano a proteggere il logo biologico dell'Unione e il logo biologico cileno stabiliti dalle pertinenti leggi e regolamenti, in particolare, avverso qualsiasi abuso o imitazione. Le parti garantiscono che il logo biologico dell'Unione e il logo biologico cileno sono utilizzati solo per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di prodotti conformi alle leggi e ai regolamenti di cui agli allegati III e IV.

Articolo 6

Scambio di informazioni

Le parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente accordo. In particolare, entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna parte invia all'altra:

- una relazione che contiene informazioni in merito ai tipi e ai quantitativi di prodotti biologici esportati nel quadro del presente accordo, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente, e
- una relazione sulle attività di controllo e sorveglianza svolte dall'autorità competente, sui risultati ottenuti e sulle misure correttive adottate, per il periodo da gennaio a dicembre dell'anno precedente.

In qualsiasi momento, ciascuna parte informa senza indugio l'altra parte circa:

- gli aggiornamenti dell'elenco delle proprie autorità competenti, autorità di controllo e organismi di controllo, comprese le pertinenti informazioni di contatto (in particolare l'indirizzo e l'indirizzo Internet),
- le modifiche o le abrogazioni che intende apportare per quanto riguarda le leggi o i regolamenti di cui agli allegati III e IV, le proposte di nuove disposizioni legislative o regolamentari o le pertinenti modifiche alle procedure e alle pratiche amministrative relative ai prodotti biologici di cui agli allegati I e II,
- le modifiche o le abrogazioni adottate per quanto riguarda le leggi o dei regolamenti di cui agli allegati III e IV, le nuove disposizioni legislative o le pertinenti modifiche alle procedure e alle pratiche amministrative relative ai prodotti biologici di cui agli allegati I e II, e
- le modifiche degli indirizzi Internet di cui all'allegato V.

Articolo 7

Revisioni tra pari

1. A seguito di un preavviso di almeno tre mesi, ciascuna parte autorizza i funzionari o gli esperti designati dall'altra parte a effettuare verifiche tra pari sul proprio territorio per accertare che le autorità e gli organismi di controllo pertinenti effettuino i controlli necessari a norma del presente accordo.
2. Ciascuna parte collabora con l'altra parte e la assiste, nella misura consentita dalle leggi applicabili, nello svolgimento delle revisioni tra pari di cui al paragrafo 1, che possono comprendere le visite agli uffici delle autorità e degli organismi di controllo pertinenti, degli impianti di lavorazione e degli operatori riconosciuti.

Articolo 8

Comitato misto sui prodotti biologici

1. Le parti istituiscono un comitato misto sui prodotti biologici («comitato misto») composto da rappresentanti dell'Unione debitamente designati, da un lato, e da rappresentanti del governo del Cile, dall'altro.

2. In sede di comitato misto si terranno consultazioni per facilitare l'attuazione del presente accordo e promuoverne lo scopo.
3. Il comitato misto espleta le seguenti funzioni:
 - a) gestire il presente accordo, adottando le decisioni necessarie ai fini della sua attuazione e del suo buon funzionamento;
 - b) esaminare le richieste di una parte di aggiornare o estendere a nuovi prodotti l'elenco dei prodotti di cui all'allegato I o II e di adottare una decisione per modificare l'allegato I o II se l'equivalenza è riconosciuta dall'altra parte;
 - c) migliorare la cooperazione in materia di leggi, regolamenti, norme e procedure di valutazione della conformità in materia di produzione biologica e, a tale scopo, discutere qualsiasi altra questione tecnica o regolamentare relativa alle norme di produzione biologica e ai sistemi di controllo, al fine di accrescere la convergenza tra leggi, regolamenti e norme;
 - d) esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente accordo.
4. In conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari le parti attuano le decisioni adottate dal comitato misto a norma del paragrafo 3, lettera b), e si informano reciprocamente entro tre mesi dalla loro adozione ⁽¹⁾.
5. Il comitato misto delibera all'unanimità. Esso adotta il proprio regolamento interno e può istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.
6. Il comitato misto informa il comitato per le norme, i regolamenti tecnici e la valutazione della conformità istituito a norma dell'articolo 88 dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, delle proprie decisioni e del proprio operato.
7. Il comitato misto si riunisce una volta l'anno, alternativamente nell'Unione e in Cile, in una data stabilita di comune accordo. Con l'accordo di entrambe le parti, una riunione del comitato misto può svolgersi in video o teleconferenza.
8. Il comitato misto è copresieduto da entrambe le parti.

Articolo 9

Composizione delle controversie

Le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte tramite consultazione tra le parti nell'ambito del comitato misto. Le parti presentano al comitato misto le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia.

Articolo 10

Riservatezza

I rappresentanti, esperti e altri agenti delle parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare alcuna informazione ottenuta nell'ambito del presente accordo che sono coperte dall'obbligo del segreto professionale.

Articolo 11

Riesame

1. Se una delle parti desidera un riesame dell'accordo, trasmette all'altra parte una richiesta motivata.
2. Le parti possono incaricare il comitato misto di esaminare tale richiesta e, se del caso, di presentare raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati su parti del presente accordo che non possono essere modificate a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b).

Articolo 12

Applicazione dell'accordo

Le parti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere il conseguimento dello scopo del presente accordo.

⁽¹⁾ Il Cile attua le decisioni del comitato misto facendo ricorso ad accordi di esecuzione (*Acuerdos de Ejecución*), conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, quarto comma, della Costituzione politica della Repubblica del Cile (*Constitución Política de la República de Chile*).

*Articolo 13***Allegati**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 14***Ambito di applicazione territoriale**

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altro, al territorio del Cile.

*Articolo 15***Entrata in vigore e durata**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica definitiva di ciascuna parte del completamento delle necessarie procedure interne.

Il presente accordo è concluso per un periodo iniziale di tre anni ed è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo se l'Unione o il Cile notificano all'altra parte la propria opposizione a tale proroga prima della scadenza del periodo iniziale.

Ciascuna delle due parti può comunicare all'altra parte per iscritto la propria intenzione di denunciarlo. La denuncia prende effetto tre mesi dopo la notifica.

*Articolo 16***Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il ventisette aprile dell'anno duemila diciassette.

Per l'Unione europea

Per il governo della Repubblica del Cile

ALLEGATO I

Prodotti biologici provenienti dal Cile, per i quali l'Unione riconosce l'equivalenza

Codici e descrizione della nomenclatura del sistema armonizzato		Osservazioni
0409	Miele naturale	
06	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA; BULBI, RADICI E AFFINI; FIORI RECISI E PIANTE ORNAMENTALI	
I seguenti codici del presente capitolo sono inclusi soltanto se non trasformati		
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	
0603 90	Altro	
0604	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	
0604 90	Altro	
07	ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI	
08	FRUTTA COMMESTIBILE; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI	
09	CAFFÈ, TÈ, MATE* E SPEZIE	*Escluso
10	CEREALI	
11	PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO	
12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI	
I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:		
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi, refrigerati, congelati o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	Inclusi solo se non trasformati o trasformati per uso alimentare
1212 21	Alghe	Escluse
1212 21	destinate al consumo umano	Escluse
1212 29	Altro	Escluso
13	GOMMA LACCA; GOMME, RESINE E ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI	
I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:		
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Escluse

Codici e descrizione della nomenclatura del sistema armonizzato		Osservazioni
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati	Inclusi solo se trasformati per uso alimentare
1302 11	Oppio	Escluso
1302 19	Altro	Escluso
14	MATERIE DA INTRECCIO; PRODOTTI VEGETALI, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE	
15	GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE	
I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:		
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	Inclusi solo se trasformati per uso alimentare
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	Inclusi solo se trasformati per uso alimentare
1503	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	Inclusi solo se trasformati per uso alimentare
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina.	Esclusi
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Esclusi
1515 30	Olio di ricino e sue frazioni	Escluso
1515 90	Altro	Per questo sottocapitolo, l'olio di jojoba è escluso. Altri prodotti sono inclusi solo se trasformati per uso alimentare
1516 20	Grassi e oli vegetali e loro frazioni	Inclusi solo se trasformati per uso alimentare
1518	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove	Esclusi
1520	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	Escluse
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	Escluse tranne le cere vegetali se trasformate per uso alimentare
17	ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI	
18	CACAO E SUE PREPARAZIONI	
19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DI PASTICCERIA	

Codici e descrizione della nomenclatura del sistema armonizzato		Osservazioni
20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE	
21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE	
22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI	
I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:		
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Esclusi
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Escluse
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	Inclusi solo se trasformati da prodotti agricoli, per uso alimentare
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Incluse solo se utilizzate per uso alimentare

Condizioni:

I prodotti biologici di cui al presente allegato devono essere prodotti agricoli non trasformati ottenuti in Cile e prodotti agricoli trasformati destinati a un uso alimentare che sono stati trasformati in Cile con ingredienti ottenuti con metodo di produzione biologico, ottenuti in Cile o importati in Cile dall'Unione o da un paese terzo nell'ambito di un regime riconosciuto come equivalente dall'Unione conformemente alle disposizioni dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

ALLEGATO II

Prodotti biologici dell'Unione per i quali il Cile riconosce l'equivalenza

Codici e descrizione della nomenclatura del sistema armonizzato		Osservazioni
01	ANIMALI VIVI	Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica.
02	CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI	Le carni e le frattaglie commestibili provenienti dalla caccia e dalla pesca di animali selvatici sono escluse.
03	PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI	La pesca di animali selvatici è esclusa.
04	LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE; PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE	
05	PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE	
I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi:		
0501	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	
0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole o di questi peli	
0502 10	Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	
0502 90	Altro	
0505	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti	
0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; polveri e cascami di queste materie	
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie	
0510	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essicata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	
0511 91	Altro	
0511 99	Spugne naturali di origine animale	

Codici e descrizione della nomenclatura del sistema armonizzato		Osservazioni
06	PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA; BULBI, RADICI E AFFINI; FIORI RECISI E PIANTE ORNAMENTALI	
I seguenti codici del presente capitolo sono inclusi soltanto se non trasformati:		
0603	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	
0603 90	Altro	
0604	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	
0604 90	Altro	
07	ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI	
08	FRUTTA COMMESTIBILE; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI	
09	CAFFÈ, TÈ, MATE* E SPEZIE	*Escluso
10	CEREALI	
11	PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO	
12	SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI	
I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:		
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	Inclusi solo se non trasformati o trasformati per uso alimentare o come alimenti animali
13	GOMMA LACCA; GOMME, RESINE E ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI	
I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:		
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali	Escluse
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati	Inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali
1302 11	Oppio	Escluso

Codici e descrizione della nomenclatura del sistema armonizzato		Osservazioni
1302 19	Altro	Escluso
14	MATERIE DA INTRECCIO; Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove	
15	GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE	
I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:		
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503	Inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503	Inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali
1503	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati	Inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali
1505	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina.	Esclusi
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Esclusi
1515 30	Olio di ricino e sue frazioni	Esclusi
1515 90	Altro	Per questo sottocapitolo, l'olio di jojoba è escluso. Altri prodotti sono inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali
1520	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	Inclusi solo se trasformati per uso alimentare o come alimenti animali.
1521	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati:	Solo le cere vegetali sono incluse se trasformate per uso alimentare o come alimenti animali
16	PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI	
17	ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI	
18	CACAO E SUE PREPARAZIONI	
19	PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE, DI AMIDI, DI FECOLE O DI LATTE; PRODOTTI DI PASTICCERIA	
20	PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE	
21	PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE	

Codici e descrizione della nomenclatura del sistema armonizzato		Osservazioni
22	BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI	
I seguenti codici del presente capitolo sono esclusi o limitati:		
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Esclusi
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Escluse
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione	Inclusi solo se trasformati da prodotti agricoli, per uso alimentare
23	RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI	
I seguenti codici del presente capitolo sono limitati:		
2307	Fecce di vino; tartaro greggio	Il tartaro greggio è escluso
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Incluse solo se utilizzate per uso alimentare
45	SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO	Inclusi solo se non trasformati
53	ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA	Inclusi solo se non trasformati

Condizioni:

I prodotti biologici elencati nel presente allegato sono prodotti agricoli trasformati e non trasformati ottenuti o trasformati nell'Unione.

ALLEGATO III

Normativa in materia di produzione biologica applicabile nell'Unione

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 517/2013 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1358/2014 della Commissione.

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/931.

ALLEGATO IV

Normativa in materia di produzione biologica applicabile in Cile

Legge n. 20.089, del 17 gennaio 2006, che istituisce un sistema nazionale di certificazione per i prodotti biologici.

Decreto n. 3, del 29 gennaio 2016, del ministero dell'agricoltura, che approva il regolamento della legge n. 20.089 che istituisce un sistema nazionale di certificazione per i prodotti biologici.

Decreto n. 2, del 22 gennaio 2016, del ministero dell'agricoltura, che approva le norme tecniche della legge n. 20.089 che istituisce un sistema nazionale di certificazione per i prodotti biologici.

Risoluzione n. 569 della direzione nazionale del servizio dell'agricoltura e dell'allevamento, del 7 febbraio 2007, che stabilisce norme per la registrazione degli organismi di certificazione dei prodotti biologici.

Risoluzione n. 1110 della direzione nazionale del servizio dell'agricoltura e dell'allevamento, del 4 marzo 2008, che approva l'etichetta ufficiale per i prodotti biologici ed equivalenti.

Risoluzione n. 7880 della direzione nazionale del servizio dell'agricoltura e dell'allevamento, del 29 novembre 2011, che stabilisce il contenuto minimo dei certificati dell'agricoltura biologica, nel contesto della legge 20.089.

ALLEGATO V

Indirizzi Internet a cui possono essere consultati le leggi e i regolamenti di cui agli allegati III e IV, compresa qualsiasi modifica, revoca, sostituzione o aggiunta, e le versioni consolidate, o qualsiasi nuova normativa per i prodotti elencati nell'allegato I o II a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera b):

Unione: <http://eur-lex.europa.eu>

Cile: <http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos-agricolas/132/normativas>

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2308 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2017

relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) è stato autorizzato a tempo indeterminato, a norma della direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso e suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione ⁽³⁾. Tale preparato è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tale preparato è stato autorizzato per dieci anni per suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una richiesta di rivalutazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a suinetti. La richiesta riguardava anche la valutazione di questo preparato per un nuovo impiego nell'acqua potabile. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». Tale richiesta era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 12 luglio 2016 ⁽⁵⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d'impiego proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha ritenuto che l'additivo può migliorare l'aumento di peso nei suinetti lattanti quando è utilizzato nei mangimi o nell'acqua potabile. L'Autorità non ritiene che siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Dalla valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) risulta che le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono rispettate. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GUL 370 del 17.12.2004, pag. 24).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/447 della Commissione, del 14 marzo 2017, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* (DSM 5750) e *Bacillus licheniformis* (DSM 5749) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti svezzati, suini da ingrasso, vitelli da allevamento e tacchini da ingrasso e che modifica i regolamenti (CE) n. 1453/2004, (CE) n. 2148/2004 e (CE) n. 600/2005 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (GUL 69 del 15.3.2017, pag. 19).

⁽⁵⁾ The EFSA Journal 2016; 14(9):4558.

- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		CFU/l di acqua potabile			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.											
4b1700i	Chr. Hansen A/S	<i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) e <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749)	<i>Composizione dell'additivo</i> Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) e <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) contenente un minimo di 3,2 × 10¹⁰ CFU/g di additivo (rapporto 1:1) Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) e <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) <i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Identificazione e conteggio di <i>Bacillus subtilis</i> (DSM 5750) e <i>Bacillus licheniformis</i> (DSM 5749) nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, negli alimenti per animali e nell'acqua: — identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE);	Suinetti lattanti	—	1,3 × 10 ⁹	—	6,5 × 10 ⁸	—	1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'additivo può essere utilizzato nell'acqua potabile. 3. Per l'impiego dell'additivo nell'acqua potabile, assicurare la dispersione omogenea dell'additivo. 4. Indicare nelle istruzioni per l'impiego: «L'additivo deve essere somministrato contemporaneamente a scrofe in lattazione e suinetti lattanti».	3 gennaio 2028

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		CFU/l di acqua potabile			
			— conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar - EN 15784.							5. Al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio e della pelle.	

(¹) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2309 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2017****che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) I contingenti di pesca per l'anno 2016 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
 - regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio ⁽²⁾,
 - regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio ⁽³⁾,
 - regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio ⁽⁴⁾ e
 - regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (2) I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:
 - regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio ⁽⁶⁾,
 - regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽⁷⁾,
 - regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio ⁽⁸⁾ e
 - regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione ⁽¹⁰⁾ ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca di determinati stock nel 2017 in seguito al superamento dei contingenti di tali stock negli anni precedenti.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1367/2014 del Consiglio, del 15 dicembre 2014, che stabilisce, per il 2015 e il 2016, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GUL 366 del 20.12.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica i regolamenti (UE) n. 1221/2014 e (UE) 2015/104 (GUL 302 del 19.11.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, del 22 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2015/104 (GUL 22 del 28.1.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 16 del 23.1.2016, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GUL 295 del 29.10.2016, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GUL 344 del 17.12.2016, pag. 32).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GUL 352 del 23.12.2016, pag. 26).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GUL 24 del 28.1.2017, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 della Commissione, del 18 luglio 2017, concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2013 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nell'anno precedente (GUL 186 del 19.7.2017, pag. 6).

- (5) Tuttavia per alcuni Stati membri non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, detrazioni dai contingenti assegnati per gli stock che hanno formato oggetto di superamento poiché nel 2017 tali Stati membri non dispongono di contingenti per tali stock.
- (6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile operare detrazioni dallo stock che ha formato oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso perché lo Stato membro interessato non dispone di un contingente, è necessario operare detrazioni su altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale. Conformemente alla comunicazione della Commissione 2012/C 72/07⁽¹⁾, tali detrazioni dovrebbero essere applicate preferibilmente a contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente, tenendo conto della necessità di evitare rigetti nell'ambito delle attività di pesca multispecifiche.
- (7) Gli Stati membri interessati sono stati consultati con riguardo alle detrazioni proposte a partire da contingenti assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento.
- (8) Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per il marlin bianco nell'Oceano Atlantico (WHM/ATLANT). In virtù del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 la detrazione è stata applicata sulla totalità del contingente di marlin bianco disponibile nel 2017, conformemente agli orientamenti stabiliti nella comunicazione 2012/C 72/07. Dal momento che il contingente di marlin bianco nell'Oceano atlantico disponibile nel 2017 non è sufficiente, la Spagna ha chiesto, con lettera del 9 agosto 2017, di imputare la detrazione residua (comprese eventuali detrazioni in sospeso da anni precedenti) sul contingente di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N) per il 2017. È opportuno accettare tale richiesta, conformemente all'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (9) Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato di tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Con lettera del 20 luglio 2017 la Spagna ha chiesto di ripartire la detrazione dovuta su un periodo di tre anni. Alla luce delle informazioni fornite e considerato che, a norma del paragrafo 5 della raccomandazione supplementare ICCAT 13-05 relativa al programma di ricostituzione del tonno bianco dell'Atlantico settentrionale⁽²⁾, la detrazione dev'essere applicata entro un termine massimo di due anni, una ripartizione della detrazione su un periodo di due anni può eccezionalmente essere accettata in alternativa.
- (10) Inoltre, le autorità spagnole della pesca hanno rilevato errori nei dati trasmessi alla Commissione per il 2016 relativamente alle catture di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N. Dai dati corretti trasmessi dalla Spagna il 4 agosto 2017 risulta che il superamento del suo contingente di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N è inferiore al superamento preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345. È quindi opportuno adeguare la detrazione da imputare sul contingente spagnolo del 2017 di tonno bianco nell'Oceano atlantico a nord di 5° N.
- (11) In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345, le autorità portoghesi della pesca hanno rilevato errori nei dati trasmessi alla Commissione per il 2016 relativamente alle catture di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N (SWO/AN05N). Sulla base dei dati corretti trasmessi dal Portogallo il 22 agosto 2017 risulta che il superamento del contingente portoghese di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N è stato inferiore rispetto al superamento preso in considerazione ai fini delle detrazioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345. Pertanto è opportuno adeguare la detrazione da imputare sul contingente portoghese del 2017 di pesce spada nell'Oceano atlantico a nord di 5° N.
- (12) Il 17 maggio 2017 la Lituania ha chiesto di aggiornare le sue dichiarazioni di cattura relativamente allo sgombrò nelle acque dell'Unione della zona IIa, nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4 A-EN). I dati corretti trasmessi dalla Lituania nella medesima data indicano un superamento del contingente ad essa assegnato per il 2016 per lo sgombrò nelle acque dell'Unione delle zone IIa, nelle acque dell'Unione e nelle acque norvegesi della zona IVa nonché per lo stock parentale, in particolare lo sgombrò nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque dell'Unione e internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14). Di conseguenza occorre aggiungere le detrazioni corrispondenti all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.
- (13) Il 10 agosto 2017 il Regno Unito ha informato la Commissione che le dichiarazioni relative alle catture accessorie di spinarolo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/*15X14) contenevano errori. Dalle rettifiche trasmesse il 30 agosto 2017 dal Regno Unito nel sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture risulta che le catture accessorie per lo spinarolo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV sono inferiori al contingente assegnato a tale Stato membro per il 2016. Di conseguenza occorre sopprimere le detrazioni corrispondenti dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione - Orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 (2012/C 72/07) (GU C 72 del 10.3.2012, pag. 27).

⁽²⁾ <https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2013-05-e.pdf>

- (14) Nell'ottobre 2017, una correzione degli algoritmi del sistema di comunicazione dei dati aggregati sulle catture ha rivelato che la Danimarca aveva superato il suo contingente di gamberello boreale nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.). È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345.
- (15) A seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2017/127 nella definizione delle zone degli stock per consentire una dichiarazione precisa delle catture, la detrazione applicabile ai Paesi Bassi per il superamento del contingente di merluzzo carbonaro nelle zone III e IV, nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIb, IIc e nelle acque delle sottodivisioni 22-32 (POK/2A34) nel 2016 dovrebbe essere applicata al contingente di merluzzo carbonaro per il 2017 nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa (POK/2C3A4).
- (16) Nel 2017 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha modificato nel suo parere le zone di gestione del cicerello sulla base del valore di riferimento relativo al 2016. Pertanto, le detrazioni dovute dalla Danimarca e dal Regno Unito per il superamento del contingente di cicerello nelle acque dell'Unione della zona 1 di gestione del cicerello (SAN/234_1) nel 2016 sono imputate sui rispettivi contingenti di cicerello per il 2017 nelle acque dell'Unione della zona 1r di gestione del cicerello (SAN234_1R).
- (17) Alcune detrazioni richieste dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 risultano inoltre superiori al contingente adattato disponibile nel 2017 e non possono essere pertanto interamente applicate in tale anno. Conformemente alla comunicazione 2012/C 72/07, i quantitativi residui dovrebbero essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a quando l'intero quantitativo oggetto di sovrasfruttamento non sia stato pienamente compensato.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/1903, (UE) 2016/2285, (UE) 2016/2372 e (UE) 2017/127 per il 2017 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti in base alle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI ALTRI STOCK

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) ⁽¹⁾	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente (%)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore ⁽²⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Detrazione in sospeso dagli anni precedenti ⁽⁵⁾ (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni 2017 (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni già applicate nel 2016 allo stesso stock (quantitativo in chilogrammi) ⁽⁶⁾	Quantitativo rimanente da detrarre da altri stock (in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DE	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	2 118	N. d.	2 118	/	/	/	2 118	0	2 118
Detrazione da applicare al seguente stock														
DE	ARU	34-C	Argentina maggiore	Acque dell'Unione delle zone III e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2 118
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	1 350	N. d.	1 350	/	/	/	1 350	0	1 350
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	NEP	2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1 350
DK	NOP	04-N	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	22 880	N. d.	22 880	/	/	/	22 880	/	22 880
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	NOP	2A3A4	Busbana norvegese	IIla; Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	22 880
DK	POK	1N2AB	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	0	3 920	N. d.	3 920	/	/	/	3 920	/	3 920

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	POK	2C3A4	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3 920
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	SAN	04-N.	Cicerello	Acque norvegesi della zona IV	0	19 860	N. d.	19 860	/	/	/	19 860	/	19 860
Detrazione da applicare al seguente stock														
DK	SAN	234_2R	Cicerello	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (zona di gestione 2 del cicerello)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	19 860
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	0	13 396	N. d.	13 396	/	A	/	20 094	/	20 094
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	20 094
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	9 000	27 600	306,67 %	18 600	1,0	A	/	27 900	/	27 900
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	RED	1N2AB	Scorfano	Acque norvegesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	27 900
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	2 460	9 859	400,77 %	7 399	1,0	A	138 994	150 092	2 427	147 665
Detrazione da applicare al seguente stock														
ES	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	/	/	/	/	/	/	/	/	/	147 665

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
FR	POK	1/2/INT	Merluzzo carbonaro	Acque internazionali delle zone I e II	0	2 352	N. d.	2 352	/	/	/	2 352	/	2 352
Detrazione da applicare al seguente stock														
FR	POK	2C3A4	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa					/	/	/	/	/	2 352
FR	RED	51214S	Scorfani (pelagici di acque superficiali)	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV	0	29 827	N. d.	29 827	/	/	/	29 827	/	29 827
Detrazione da applicare al seguente stock														
FR	BLI	5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII					/	/	/	/	/	29 827
IE	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	0	5 969	N. d.	5 969	/	/	/	5 969	/	5 969
Detrazione da applicare al seguente stock														
IE	HER	1/2-	Aringhe	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II					/	/	/	/	/	5 969
NL	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	1 260	N. d.	1 260	/	/	/	1 260	/	1 260
Detrazione da applicare al seguente stock														
NL	COD	2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1 260

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
NL	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	559	26 220	N. d.	25 661	/	/	/	25 661	/	25 661
Detrazione da applicare al seguente stock														
NL	HAD	2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	25 661
PT	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	0	18 487	N. d.	18 487	/	/	/	18 487	/	18 487
Detrazione da applicare al seguente stock														
PT	RED	1N2AB	Scorfano	Acque norvegesi delle zone I e II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	18 487
UK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	17 776	N. d.	17 776	/	/	/	17 776	/	17 776
Detrazione da applicare al seguente stock														
UK	PLE	2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	/	/	/	/	/	/	/	/	/	17 776

(¹) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(²) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(³) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(⁴) La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(⁵) Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

(⁶) Quantitativi che potrebbero essere detratti dallo stesso stock grazie allo scambio di possibilità di pesca concluso a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

ALLEGATO II

«ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2016 (in chilogrammi)	Sbarchi consentiti 2016 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) ⁽¹⁾	Totale catture 2016 (quantitativo in chilogrammi)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)	Fattore moltiplicatore ⁽²⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	Detrazioni in sospenso dagli anni precedenti ⁽⁵⁾ (quantitativo in chilogrammi)	Detrazioni da applicare nel 2017 (quantitativo in chilogrammi) ⁽⁶⁾	Detrazioni già applicate nel 2017 (quantitativo in chilogrammi) ⁽⁷⁾	Da detrarre nel 2018 e negli anni successivi (quantitativo in chilogrammi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
BE	SOL	7FG.	Sogliola	VIII f e VII g	487 000	549 565	563 401	102,52 %	13 836	/	/	/	13 836	13 836	/
BE	SOL	8AB.	Sogliola	VIII a e VIII b	42 000	281 638	287 659	102,14 %	6 021	/	C ⁽⁸⁾	/	6 021	6 021	/
BE	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VII d	87 000	86 919	91 566	105,35 %	4 647	/	/	/	4 647	4 647	/
BE	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/Rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone II a e IV	329 000	481 000	514 275	106,92 %	33 275 ⁽⁹⁾	/	/	/	33 275	33 275	/
DE	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone II a e IV	0	0	2 118	N. d.	2 118	/	/	/	2 118	2 118	/
DE	MAC	2CX14-	Sgombri	VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d e VIII e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona V b; acque internazionali delle zone II a, XII e XIV	22 751 000	21 211 759	22 211 517	104,71 %	999 758	/	/	/	999 758	999 758	/
DK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone II a e IV	0	0	1 350	N. d.	1 350	/	/	/	1 350	1 350	/
DK	HER	1/2-	Aringhe	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	7 069 000	10 331 363	10 384 320	100,51 %	52 957	/	/	/	52 957	52 957	/
DK	JAX	4BC7D	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IV b, IV c e VII d	5 519 000	264 664	265 760	100,42 %	1 096	/	/	/	1 096	1 096	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
DK	MAC	2A34.	Sgombri	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	19 461 000	13 354 035	14 677 440	109,91 %	1 323 405	/	/	/	1 323 405	1 323 405	/
DK	MAC	2A4 A-N	Sgombri	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa	14 043 000	14 886 020	16 351 930	109,85 %	1 465 910	/	/	/	1 465 910	1 465 910	/
DK	NOP	04-N.	Busbana norvegese	Acque norvegesi della zona IV	0	0	22 880	N. d.	22 880	/	/	/	22 880	22 880	/
DK	OTH	*2AC4C	Altre specie	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	6 018 300	3 994 920	4 508 050	112,84 %	513 130	1,2	/	/	615 756	615 756	/
DK	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	3 920	N. d.	3 920	/	/	/	3 920	3 920	/
DK	PRA	N1GRN.	Gamberello boreale	Acque groenlandesi della zona NAFO 1	1 300 000	2 700 000	2 727 690	101,03 %	27 690	/	/	/	27 690	27 690	/
DK	SAN	04-N.	Cicerello	Acque norvegesi della zona IV	0	0	19 860	N. d.	19 860	/	/	/	19 860	19 860	/
DK	SAN	234_1 ⁽¹⁾	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	12 263 000	12 517 900	12 525 750	100,06 %	7 850	/	/	/	7 850	7 850	/
ES	ALB	AN05N	Alalunga del nord	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	14 917 370	14 754 370	16 645 498	112,82 %	1 891 128	1,2	/	/	2 269 354	1 134 677 ⁽¹²⁾	1 134 677 ⁽¹²⁾
ES	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	67 000	86 159	79 185	91,90 %	- 6 974	/	/	817	0	0	/
ES	BSF	8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	12 000	24 004	16 419	68,41 %	- 7 585	/	/	2 703	0	0	/
ES	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	0	0	13 396	N. d.	13 396	/	A	/	20 094	20 094	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
ES	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	I e IIb	13 192 000	9 730 876	9 731 972	100,01 %	1 096	/	/	/	1 096	1 096	/
ES	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	9 000	27 600	306,67 %	18 600	1,0	A	/	27 900	27 900	/
ES	GHL	N3LMNO	Ippoglosso nero	NAFO 3 LMNO	4 067 000	4 070 000	4 072 999	100,07 %	2 999	/	C (*)	/	2 999	2 999	/
ES	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	876 000	459 287	469 586	102,24 %	10 299	/	/	/	10 299	10 299	/
ES	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 057 000	925 232	956 878	103,42 %	31 646	/	A	131 767	179 236	179 236	/
ES	WHM	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	2 460	2 460	9 859	400,77 %	7 399	1,0	A	138 994	150 092	150 092 ⁽¹³⁾	/
FR	LIN	04-C.	Molva	Acque dell'Unione della zona IV	162 000	262 351	304 077	115,91 %	41 726	1,0	/	/	41 726	41 726	/
FR	POK	1/2/INT	Merluzzo carbonaro	Acque internazionali delle zone I e II	0	0	2 352	N. d.	2 352	/	/	/	2 352	2 352	/
FR	RED	51214S	Scorfani (pelagici di acque superficiali)	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV	0	0	29 827	N. d.	29 827	/	/	/	29 827	29 827	/
FR	SBR	678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	6 000	28 817	31 334	108,72 %	2 517	/	/	/	2 517	2 517	/
FR	SRX	07D.	Razze	Acque dell'Unione della zona VII d	663 000	630 718	699 850	110,96 %	69 132	1,0	A	/	103 698	103 698	/
FR	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	3 255 000	3 641 000	39 254	101,08 %	39 254	/	/	/	39 254	39 254	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
FR	WHG	08.	Merlano	VIII	1 524 000	2 406 000	2 441 333	101,47 %	35 333	/	/	/	35 333	35 333	/
IE	PLE	7FG.	Passera di mare	VII f e VII g	200 000	66 332	67 431	101,66 %	1 099	/	/	/	1 099	1 099	/
IE	POK	1N2AB.	Merluzzo carbonaro	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	5 969	N. d.	5 969	/	/	/	5 969	5 969	/
IE	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	1 048 000	949 860	980 960	103,27 %	31 056	/	A (*)	/	31 056	31 056	/
LT	MAC	*4 A-EN	Sgombri	acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa	0	900 000	901 557	100,17 %	1 557	/	/	/	1 557	1 557	/
LT	MAC	2CX14-	Sgombri	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIf; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	140 000	2 027 000	2 039 332	100,61 %	12 332	/	/	/	12 332	12 332	/
NL	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	1 260	N. d.	1 260	/	/	/	1 260	1 260	/
NL	HAD	7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	/	559	26 220	N. d.	25 661	/	/	/	25 661	25 661	/
NL	HER	*25B-F	Aringhe	II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer)	736 000	477 184	476 491	99,86 %	- 693	/	/	23 551	22 858	22 858	/
NL	OTH	*2 A-14	Catture accessorie connesse ai suri/sugarelli (pesce tamburo, merlano e sgombro)	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIId e VIIf; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1 663 800	1 777 300	2 032 689	114,37 %	255 389	1,2	/	/	306 467	306 467	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
NL	POK	2A34. ⁽¹⁴⁾	Merluzzo carbonaro	IIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIb, IIc e sottodivisioni 22-32	68 000	110 846	110 889	100,04 %	43 ⁽¹⁰⁾	/	/	1 057	1 057	1 057	/
NL	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/Rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 493 000	2 551 261	2 737 636	107,31 %	186 375	/	/	/	186 375	186 375	/
PT	BUM	ATLANT	Marlin azzurro	Oceano Atlantico	49 550	49 550	50 611	102,14 %	1 061	/	/	/	1 061	1 061	/
PT	GHL	1N2AB	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone I e II	/	0	18 487	N. d.	18 487	/	/	/	18 487	18 487	/
PT	MAC	8C3411	Sgombri	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	6 971 000	6 313 658	6 823 967	108,08 %	510 309	/	/	/	510 309	510 309	/
PT	SRX	89-C.	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX	1 051 000	1 051 000	1 068 676	101,68 %	17 676	/	/	/	17 676	17 676	/
PT	SWO	AN05N	Pesce spada	Oceano Atlantico, a nord di 5° N	1 161 950	1 541 950	1 560 248	101,19 %	18 298	/	/	/	18 298	18 298	/
UK	DGS	2AC4-C	Spinarolo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	0	0	17 776	N. d.	17 776	/	/	/	17 776	17 776	/
UK	HER	4AB.	Aringhe	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	70 348 000	70 710 390	73 419 998	103,83 %	2 709 608	/	/		2 709 608	2 709 608	/
UK	MAC	2CX14-	Sgombri	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	208 557 000	195 937 403	209 143 232	106,74 %	13 205 829	/	A ⁽⁸⁾	/	13 205 829	13 205 829	/
UK	SAN	234_1 ⁽¹¹⁾	Cicerello	Acque dell'Unione della zona di gestione 1 del cicerello	268 000	0	0	N. d.	0	/	/	1 466 168	1 466 168	1 466 168	/

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
UK	SRX	67AKXD	Razze	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k	2 076 000	2 006 000	2 008 431	100,12 %	2 431	/	/	/	2 431	2 431	/
UK	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato/Rombo liscio	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	693 000	522 000	544 680	104,34 %	22 680	/	/	/	22 680	22 680	/

⁽¹⁾ Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2015 al 2016 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16), all'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽²⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

⁽³⁾ Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

⁽⁴⁾ La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2014, 2015 e 2016. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

⁽⁵⁾ Quantitativi rimanenti che non hanno potuto essere detratti nel 2016 in conformità al regolamento (UE) 2016/2226, modificato dal regolamento (UE) 2017/162, a causa della mancanza di un contingente o di un contingente sufficiente.

⁽⁶⁾ Detrazioni da effettuare nel 2017

⁽⁷⁾ Detrazioni da effettuare nel 2017 che potrebbero essere effettivamente applicate, tenuto conto del contingente disponibile il giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

⁽⁸⁾ Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

⁽⁹⁾ Su richiesta del Belgio, si autorizzano sbarchi addizionali fino a concorrenza del 10 % del contingente di rombo chiodato e rombo liscio in conformità all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁰⁾ Quantitativi inferiori a una tonnellata non sono presi in considerazione.

⁽¹¹⁾ Da detrarre da (SAN/234_1R) (zona di gestione 1r del cicereello).

⁽¹²⁾ Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 chilogrammi in scadenza nel 2017 viene equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018).

⁽¹³⁾ Di cui 2 427 chilogrammi sono detratti dal contingente WHM/ATLANT per il 2017 e 147 665 chilogrammi sono detratti dal contingente SWO/AN05N per il 2017.

⁽¹⁴⁾ Da detrarre da POK/2C3A4.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2310 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2017****relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973 ⁽³⁾ («l'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia») e il protocollo n. 3 dell'accordo SEE ⁽⁴⁾ fissano il regime commerciale applicabile a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati tra le parti contraenti.
- (2) Il protocollo n. 3 dell'accordo SEE dispone l'applicazione di un dazio nullo ad alcune acque contenenti zucchero o altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate al codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche, non contenenti prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti di cui alle voci da 0401 a 0404, classificate ai codici NC 2202 91 00 e 2202 99.
- (3) L'applicazione del dazio nullo alle acque e alle altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa, per un periodo illimitato, per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽⁵⁾ (di seguito denominato «l'accordo in forma di scambio di lettere»), approvato con la decisione 2004/859/CE. In conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere, le importazioni esenti da dazi delle merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia sono consentite solo entro i limiti di un contingente esente da dazi. Le importazioni che superano il contingente assegnato sono soggette a dazio.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2034 della Commissione ⁽⁶⁾ ha aperto un contingente tariffario per l'anno 2017 applicabile all'importazione nell'Unione di merci di cui ai codici NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 ed ex 2202 99 originarie della Norvegia.
- (5) L'accordo in forma di scambio di lettere prescrive che, qualora il suddetto contingente tariffario sia stato esaurito entro il 31 ottobre 2017, il contingente tariffario applicabile a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo può essere incrementato del 10 %. Dai dati forniti alla Commissione risulta che il contingente annuale per il 2017 per le acque e le bevande in questione, aperto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2034, era esaurito al 5 settembre 2017.
- (6) Di conseguenza è aperto un contingente tariffario incrementato per tali acque e bevande dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 in conformità dell'accordo in forma di scambio di lettere. Il contingente annuale aperto per il 2017 dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2034 aveva un volume pari a 17,303 milioni di litri. Il contingente per il 2018 verrà di conseguenza aperto per un volume incrementato del 10 %, pari a 19,033 milioni di litri.

⁽¹⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 370 del 17.12.2004, pag. 70.

⁽³⁾ GUL 171 del 27.6.1973, pag. 2.

⁽⁴⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁽⁵⁾ GUL 370 del 17.12.2004, pag. 72.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2034 della Commissione, del 21 novembre 2016, relativo all'apertura di un contingente tariffario per l'anno 2017 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 21.11.2016, pag. 4).

- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Il contingente tariffario aperto dal presente regolamento dovrebbe essere gestito conformemente a tali norme.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato incaricato delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 il contingente tariffario esente da dazi fissato nell'allegato è aperto per le merci originarie della Norvegia che figurano in tale allegato e alle condizioni ivi specificate.
2. Alle merci di cui all'allegato del presente regolamento si applicano le norme di origine di cui al protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia del 14 maggio 1973.
3. Alle quantità importate superiori al volume del contingente fissato nell'allegato si applica un dazio preferenziale di 0,047 EUR/litro.

Articolo 2

Il contingente tariffario esente da dazi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

ALLEGATO

Contingente tariffario esente da dazi per il 2018 applicabile all'importazione nell'Unione di alcune merci originarie della Norvegia

N. d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Volume del contingente
09.0709	2202 10 00		— Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	19,033 milioni di litri
	ex 2202 91 00	10	— Birra non alcolica contenente zucchero	
	ex 2202 99 11	11 19	— Bevande a base di soia con contenuto proteico pari ad almeno il 2,8 % in peso contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	
	ex 2202 99 15	11 19	— Bevande a base di soia con contenuto proteico inferiore al 2,8 % in peso; bevande a base di frutta a guscio di cui al capitolo 8, di cereali di cui al capitolo 10 o di semi di cui al capitolo 12 contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	
	ex 2202 99 19	11 19	— Altre bevande non alcoliche contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2311 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2017****che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 *sexies*, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, a decorrere dal 15 giugno 2017 i fornitori nazionali non dovrebbero addebitare ai clienti in roaming di qualsiasi Stato membro alcun sovrapprezzo, in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, entro i limiti consentiti dalla politica di utilizzo corretto.
- (2) Il regolamento (UE) n. 531/2012 consente ai fornitori nazionali di applicare, dopo il 15 giugno 2017, al termine del periodo di transizione e in aggiunta ai prezzi al dettaglio nazionali, un sovrapprezzo per un utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente gli eventuali limiti definiti nell'ambito di una politica di utilizzo corretto.
- (3) Il regolamento (UE) n. 531/2012 limita l'eventuale sovrapprezzo applicato per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 ⁽²⁾ della Commissione fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione da applicare nel 2017 sulla base dei dati del 1° luglio 2016.
- (5) L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha fornito alla Commissione informazioni aggiornate raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri concernenti il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione, in conformità degli articoli 7 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e dell'articolo 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, su ciascun mercato nazionale per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso su singole reti mobili; e il numero totale di abbonati negli Stati membri.
- (6) A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione ha calcolato la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione: i) moltiplicando la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili consentita in un determinato Stato membro per il numero totale di abbonati nello stesso Stato membro; ii) sommando tale prodotto a quelli ottenuti per tutti gli Stati membri; e iii) dividendo il totale ottenuto per il numero complessivo di abbonati in tutti gli Stati membri, sulla base dei valori dei dati del 1° luglio 2017. Per i paesi non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre del 2017 ottenuta dalla banca dati della Banca centrale europea.
- (7) Occorre pertanto aggiornare il valore della media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione fissata nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292.
- (8) È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292.
- (9) A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare ogni anno la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione.

⁽¹⁾ GUL 172 del 30.6.2012, pag. 10.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2352 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 77).

⁽³⁾ Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).

(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione è fissata a 0,0091 EUR al minuto.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2292 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2312 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2017**

relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) In conformità dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state presentate domande di autorizzazione per un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544). Tali domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) Le domande riguardano l'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, dal regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione per i suinetti svezzati ⁽³⁾, dal regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione ⁽⁴⁾ per pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione ⁽⁵⁾ per galline ovaiole e pesci ornamentali.
- (5) Nei pareri del 21 marzo 2017 ⁽⁶⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, il preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) non ha effetti nocivi per la salute umana e animale e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo può migliorare i parametri di rendimento zootecnico di scrofe e suinetti lattanti e aumentare la materia fecale secca dei cani. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tale preparato secondo quanto specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1444/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, concernente l'autorizzazione del *Bacillus subtilis* C-3102 (Calsporin) come additivo per mangimi (GUL 271 del 30.9.2006, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione ad impiegare il *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna (titolare dell'autorizzazione Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (GUL 53 del 26.2.2011, pag. 33).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione (GUL 152 del 9.6.2016, pag. 7).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2017; 15(4):4760 ed EFSA Journal 2017; 15(4):4761.

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale									
4b1820	Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office	Bacillus subtilis DSM 15544	Composizione dell'additivo Preparato di Bacillus subtilis C-3102 DSM 15544 contenente almeno 1 × 10 ¹⁰ CFU/g di additivo in forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vitali di Bacillus subtilis DSM 15544 Metodo di analisi Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando agar soia triptone in tutte le matrici bersaglio (EN 15784:2009) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Scrofe Suinetti lattanti Cani	—	3 × 10 ⁸ 1 × 10 ⁹	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela vanno indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Le istruzioni per l'uso recano la seguente indicazione: «L'additivo va somministrato contemporaneamente alle scrofe in lattazione e ai suinetti lattanti» 3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare agli utilizzatori i potenziali rischi derivanti dall'impiego dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele vanno utilizzati con dispositivi di protezione individuale, comprendenti una protezione dell'apparato respiratorio.	3.1.2028

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2313 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2017****che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 83, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 83, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/2031 conferisce alla Commissione il potere di adottare le specifiche sul formato dei passaporti delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e dei passaporti delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta. Per far sì che siano facilmente visibili e chiaramente leggibili, è importante che i passaporti delle piante abbiano formati standardizzati. Ciò assicura inoltre la possibilità di distinguerli agevolmente da qualsiasi altra informazione o etichetta.
- (2) A causa delle differenze in termini di dimensioni e caratteristiche delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante, è opportuno prevedere un certo grado di flessibilità per quanto riguarda le specifiche di formato dei passaporti delle piante. Nell'ambito di ciascuna categoria di passaporti delle piante di cui alle parti da A a D dell'allegato dovrebbero pertanto essere disponibili diversi modelli alternativi che consentano di tenere conto delle suddette differenze a livello di piante, prodotti vegetali o altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante. Tali modelli non dovrebbero inoltre indicare specificatamente le dimensioni dei passaporti delle piante, l'uso di un bordo, la proporzione delle dimensioni dei loro elementi e i caratteri ivi utilizzati.
- (3) Gli elementi del passaporto delle piante dovrebbero essere disposti all'interno di un riquadro quadrato o rettangolare, e chiaramente separati da altre indicazioni scritte o grafiche mediante un bordo o in altro modo. L'esperienza ha dimostrato che ciò è importante per accentuare la visibilità dei passaporti delle piante e il loro carattere distintivo rispetto a qualsiasi altra informazione o etichetta.
- (4) Per ragioni di certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031.
- (5) Un numero ingente di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali saranno rilasciati passaporti delle piante a norma della direttiva 92/105/CEE della Commissione ⁽²⁾ prima della data di applicazione del presente regolamento sarà ancora sul mercato o sarà soggetto a spostamenti dopo tale data. Poiché non vi sono preoccupazioni di ordine sanitario che richiedano la modifica immediata delle specifiche di formato, i passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 dovrebbero rimanere validi fino al 14 dicembre 2023.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Modelli di passaporti delle piante**

1. I passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte A dell'allegato.
2. I passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte B dell'allegato.

⁽¹⁾ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GUL 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

3. I passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di certificazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte C dell'allegato.

4. I passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, sono conformi a uno dei modelli di cui alla parte D dell'allegato.

Articolo 2

Prescrizioni relative agli elementi dei passaporti delle piante

Gli elementi dei passaporti delle piante di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031 sono disposti all'interno di un riquadro quadrato o rettangolare e sono leggibili senza ricorrere a un ausilio visivo.

Essi sono circoscritti da un bordo o sono in altro modo chiaramente separati da altre indicazioni scritte o grafiche, in modo da essere facilmente visibili e chiaramente distinguibili.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Data di applicazione

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

I passaporti delle piante rilasciati prima del 14 dicembre 2019 a norma della direttiva 92/105/CEE rimangono validi fino al 14 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Specifiche tecniche: le dimensioni dei passaporti delle piante, l'uso di un bordo, le proporzioni delle dimensioni dei loro elementi e i caratteri utilizzati nei modelli sono solo alcuni esempi.

La bandiera dell'Unione può essere stampata a colori o in bianco e nero, con stelle bianche su sfondo nero o viceversa.

Legenda

1. La dicitura «Passaporto delle piante» o «Passaporto delle piante. PZ» in inglese (*Plant Passport* o *Plant Passport — PZ*) e, se pertinente, in un'altra lingua ufficiale dell'Unione, separate da una barra obliqua (/).
2. Le denominazioni botaniche delle specie o taxon in questione, in caso di piante e prodotti vegetali oppure, se del caso, il nome dell'oggetto in questione e, facoltativamente, il nome della varietà.
3. Il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 3166-1-alpha-2 ⁽¹⁾, di cui all'articolo 67, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, per lo Stato membro in cui è registrato l'operatore professionale che rilascia il passaporto.
4. Il codice alfabetico, numerico o alfanumerico di registrazione nazionale dell'operatore professionale in questione.
5. Se del caso, il codice di tracciabilità della pianta, del prodotto vegetale o dell'altro oggetto in questione.
6. Se del caso, il codice a barre unico, il codice QR, un ologramma, chip o altro supporto di dati che integra il codice di tracciabilità.
7. Se del caso, il codice di due lettere stabilito dalla norma ISO 3166-1-alpha-2, di cui all'articolo 67, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, dello Stato membro di origine.
8. Se del caso, il nome del paese terzo/dei paesi terzi di origine o il relativo codice di due lettere di cui alla norma ISO 3166-1-alpha-2.
9. I nomi scientifici degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o, in alternativa, i codici specificamente attribuiti a tali organismi nocivi, di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.
10. Le informazioni necessarie ai fini di un'etichetta ufficiale per le sementi o altri materiali di moltiplicazione di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/401/CEE del Consiglio ⁽²⁾, all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio ⁽³⁾, all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 68/193/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, all'articolo 12 della direttiva 2002/54/CE del Consiglio ⁽⁵⁾, all'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽⁶⁾, all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio ⁽⁷⁾ e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽⁸⁾, o l'etichetta per materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/90/CE del Consiglio ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ ISO 3166-1:2006, Codici per la rappresentazione dei nomi dei paesi e delle loro suddivisioni – Parte 1: codici dei Paesi. Organizzazione internazionale per la standardizzazione, Ginevra.

⁽²⁾ Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

⁽³⁾ Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

⁽⁴⁾ Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 2).

⁽⁶⁾ Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

⁽⁷⁾ Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

⁽⁸⁾ Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

⁽⁹⁾ Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

PARTE A

Modelli di passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 1



xxxxx / Plant Passport¹

A xxxxx²

B XX³ – xxxxx⁴

C xxxxx⁵

D XX⁷ o 8



xxxxx / Plant Passport¹

A xxxxx²

B XX³ – xxxxx⁴

C  5,6

D XX⁷ o 8



xxxxx / Plant Passport¹

A xxxxx² **B** XX³ – xxxxx⁴ **C** xxxxx⁵ **D** XX⁷ o 8

 6



xxxxx / Plant Passport¹

A xxxxx² **B** XX³ – xxxxx⁴ **C** xxxxx⁵ **D** XX⁷ o 8

xxxxx /
Plant
Passport¹

- A xxxxx²
- B XX³ – xxxxx⁴
- C xxxxx⁵
- D XX⁷ ◦ 8



xxxxx /
Plant
Passport¹

A xxxxx²
B XX³ – xxxxx⁴
C xxxxx⁵
D XX⁷ ◦ 8

xxxxx /
Plant
Passport¹

A xxxxx² B XX³ – xxxxx⁴

C xxxxx⁵ D XX⁷ ◦ 8


6

xxxxx /
Plant
Passport¹

A xxxxx² C xxxxx⁵

B XX³ – xxxxx⁴ D XX⁷ ◦ 8

PARTE B

Modelli di passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette di cui all'articolo 1, paragrafo 2



xxxxx – XX / Plant Passport – PZ¹
xxx⁹

A xxxxx²
B XX³ – xxxxx⁴
C xxxxx⁵
D XX⁷ o ⁸



6



xxxxx – XX / Plant Passport – PZ¹
xxx⁹

A xxxxx²
B XX³ – xxxxx⁴
C  5,6
D XX⁷ o ⁸



xxxxx – XX / Plant Passport – PZ¹
xxx⁹

A xxxxx² B XX³ – xxxxx⁴ C xxxxx⁵ D XX⁷ o ⁸



xxxxx – XX / Plant Passport – PZ¹
xxx⁹

A xxxxx² B XX³ – xxxxx⁴ C xxxxx⁵ D XX⁷ o ⁸



5



xxxxx-XX/
Plant
Passport – PZ¹

xxx⁹

- A xxxxx²
- B XX³ – xxxxx⁴
- C xxxxx⁵
- D XX⁷ ◦⁸



6



xxxxx-XX/
Plant
Passport – PZ¹

xxx⁹

- A xxxxx²
- B XX³ – xxxxx⁴
- C xxxxx⁵
- D XX⁷ ◦⁸



xxxxx-XX /
Plant
Passport – PZ¹

xxx⁹

- A xxxxx² B XX³ – xxxxx⁴
- C xxxxx⁵ D XX⁷ ◦⁸



xxxxx-XX /
Plant
Passport – PZ¹

xxx⁹

- A xxxxx² C xxxxx⁵
- B XX³ – xxxxx⁴ D XX⁷ ◦⁸



6

PARTE C

Modelli di passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con un'etichetta di certificazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 3

	xxxxx/Plant Passport ¹
xxxxxxxxxxxxx ¹⁰	

	xxxxx/Plant Passport ¹
xxxxxxxxxxxxx ¹⁰	



6

	xxxxx / Plant Passport ¹
xxxxxxxxxxxxx ¹⁰	

6

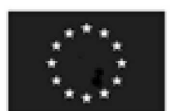
	xxxxx / Plant Passport ¹
xxxxxxxxxxxxx ¹⁰	

PARTE D

Modelli di passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con un'etichetta di certificazione, di cui all'articolo 1, paragrafo 4

	xxxxx-XX/Plant Passport - PZ ¹ xxx ⁹
xxxxxxxxxxxxxxxx ¹⁰	
 ⁶	

	xxxxx-XX/Plant Passport - PZ ¹ xxx ⁹
xxxxxxxxxxxxxxxx ¹⁰	

xxxxxxxxxxxxxxxx¹⁰xxxxx – XX / Plant Passport – PZ¹
xxx⁹

	xxxxx – XX / Plant Passport – PZ ¹ xxx ⁹
xxxxxxxxxxxxxxxx ¹⁰	 ⁶

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2314 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2017**

che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2017 al 30 novembre 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto contingenti tariffari annui per l'importazione di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
- (2) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2017 al 30 novembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 sono, per alcuni contingenti, superiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) I quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 20 novembre 2017 al 30 novembre 2017 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 sono, per alcuni contingenti, inferiori ai quantitativi disponibili. È pertanto opportuno determinare i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e aggiungere questi ultimi al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.
- (4) Al fine di garantire l'efficacia della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001 per il sottoperiodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 si applica il coefficiente di attribuzione indicato nell'allegato del presente regolamento.
2. I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento (CE) n. 2535/2001, da aggiungere al sottoperiodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

ALLEGATO

I.A

Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4590	—	—
09.4599	—	—
09.4591	—	—
09.4592	—	—
09.4593	—	—
09.4594	—	—
09.4595	—	—
09.4596	—	—

I.F

Prodotti originari della Svizzera		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4155	—	—

I.H

Prodotti originari della Norvegia		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4179	—	2 707 600

II

Prodotti originari dell'Islanda		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4205	—	—
09.4206	—	—

I.K

Prodotti originari della Nuova Zelanda		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4514	—	7 000 000
09.4515	—	4 000 000
09.4182	—	16 806 000
09.4195	—	20 540 500

I.L

Prodotti originari dell'Ucraina		
Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione — domande presentate per il sottoperiodo dall'1.1.2018 al 30.6.2018 (in %)	Quantitativi non richiesti, da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dall'1.7.2018 al 31.12.2018 (in kg)
09.4600	—	3 777 000
09.4601	—	1 250 000
09.4602	0,608872	—

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2017/2315 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 2017

che istituisce la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e fissa l'elenco degli Stati membri partecipanti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2,

visto il protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente istituita dall'articolo 42 del trattato sull'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica italiana,

visto il parere dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 42, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) prevede che gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurino una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione.
- (2) Il 13 novembre 2017 ventitré Stati membri e il 7 dicembre altri due Stati membri hanno congiuntamente notificato al Consiglio e all'alto rappresentante, conformemente all'articolo 46, paragrafo 1, TUE, la loro intenzione di partecipare tutti alla PESCO dal momento che soddisfano i requisiti summenzionati e hanno sottoscritto reciprocamente gli impegni più vincolanti in tale ambito riportati nell'allegato della presente decisione e sulla base di tutti gli altri elementi della notifica, inclusi il preambolo e i principi guida della PESCO di cui all'allegato I della notifica, a cui restano interamente vincolati, e rammentando inoltre l'articolo 42 TUE, compreso l'articolo 42, paragrafo 7 ⁽¹⁾.
- (3) Gli impegni più vincolanti riportati nell'allegato della presente decisione sono coerenti con il conseguimento degli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 allegato ai trattati e con gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo.
- (4) La decisione degli Stati membri di partecipare alla PESCO è volontaria e di per sé non pregiudica la sovranità nazionale o il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri. I contributi degli Stati membri partecipanti per assolvere gli impegni più vincolanti nel quadro della PESCO saranno apportati in conformità con le loro disposizioni costituzionali applicabili.
- (5) Tra gli impegni vincolanti nel quadro della PESCO figura l'aumento dei progetti congiunti e collaborativi di sviluppo delle capacità di difesa. Tali progetti possono essere sostenuti da contributi provenienti dal bilancio dell'Unione nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti e programmi dell'Unione.
- (6) Gli Stati membri partecipanti hanno precisato, nei rispettivi piani nazionali di attuazione, la loro capacità di adempiere gli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto.
- (7) Essendo state soddisfatte le condizioni necessarie, è opportuno quindi che il Consiglio adotti la decisione che istituisce la PESCO.
- (8) Ogni altro Stato membro che, in una fase successiva, desidera partecipare alla PESCO può notificare la sua intenzione al Consiglio e all'alto rappresentante conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, TUE.

⁽¹⁾ La notifica è pubblicata unitamente alla presente decisione (cfr. pagina 65 della presente Gazzetta ufficiale).

- (9) L'alto rappresentante sarà pienamente associato ai lavori concernenti la PESCO.
- (10) Vi dovrebbe essere coerenza tra le azioni intraprese nel quadro della PESCO, le altre azioni PESC e le altre politiche dell'Unione. Il Consiglio e, entro i limiti delle rispettive competenze, l'AR e la Commissione dovrebbero cooperare al fine di massimizzare le sinergie laddove opportuno.
- (11) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non è pertanto vincolata dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione della cooperazione strutturata permanente

È istituita la cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione tra gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari ai sensi dell'articolo 1 del protocollo n. 10 e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia, ai sensi dell'articolo 2 del detto protocollo, ai fini delle missioni più impegnative e al fine di contribuire al raggiungimento del livello di ambizione dell'Unione.

Articolo 2

Stati membri partecipanti

Gli Stati membri che partecipano alla PESCO sono i seguenti:

- Belgio,
- Bulgaria,
- Repubblica ceca,
- Germania,
- Estonia,
- Irlanda,
- Grecia,
- Spagna,
- Francia,
- Croazia,
- Italia,
- Cipro,
- Lettonia,
- Lituania,
- Lussemburgo,
- Ungheria,
- Paesi Bassi,
- Austria,
- Polonia,
- Portogallo,
- Romania,
- Slovenia,
- Slovacchia,
- Finlandia,
- Svezia.

*Articolo 3***Impegni più vincolanti in conformità del protocollo n. 10**

1. Al fine di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1 del protocollo n. 10 e gli impegni di cui all'articolo 2 di tale protocollo, gli Stati membri partecipanti forniscono contributi per la realizzazione degli impegni più vincolanti che hanno sottoscritto, quali figurano nell'allegato.
2. A tal fine, gli Stati membri partecipanti rivedono e, ove opportuno, aggiornano annualmente i piani nazionali di attuazione in cui devono illustrare le modalità con cui realizzeranno gli impegni più vincolanti, specificando come conseguiranno gli obiettivi più specifici da stabilire per ogni fase. I piani nazionali di attuazione aggiornati sono comunicati ogni anno al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e all'Agenzia europea per la difesa (AED) e sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri partecipanti.

*Articolo 4***Governanza della PESCO**

1. La governance della PESCO è organizzata:
 - al livello del Consiglio, e
 - nel quadro dei progetti attuati da gruppi degli Stati membri partecipanti che hanno convenuto di realizzare tali progetti.
2. Conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, del TUE, il Consiglio adotta decisioni e raccomandazioni:
 - a) che forniscono orientamenti e indirizzi strategici per la PESCO;
 - b) che stabiliscono le tappe per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato nel corso delle due fasi iniziali consecutive (anni 2018-2020 e 2021-2025) e definiscono all'inizio di ogni fase obiettivi più precisi per la realizzazione degli impegni più vincolanti di cui all'allegato;
 - c) che aggiornano e, ove necessario, rafforzano gli impegni più vincolanti di cui all'allegato alla luce dei risultati conseguiti mediante la PESCO al fine di tenere conto dell'evolversi del contesto di sicurezza dell'Unione. In particolare, le decisioni summenzionate sono adottate al termine delle fasi di cui al paragrafo 2, lettera b), sulla base di un processo di revisione strategica che valuta la realizzazione degli impegni relativi alla PESCO;
 - d) che valutano i contributi degli Stati membri partecipanti alla realizzazione degli impegni concordati, in base al meccanismo descritto all'articolo 6;
 - e) che fissano l'elenco dei progetti da sviluppare nell'ambito della PESCO, tenendo conto sia del sostegno allo sviluppo di capacità sia della fornitura di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni e missioni della politica di sicurezza e di difesa comune;
 - f) che stabiliscono un insieme di regole di governance per i progetti, che gli Stati membri partecipanti a un singolo progetto possano adattare nella misura necessaria al progetto stesso;
 - g) che stabiliscono, al momento opportuno, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, le condizioni generali in base alle quali gli Stati terzi possono essere invitati in via eccezionale a partecipare a singoli progetti, e che decidono, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, se un determinato Stato terzo soddisfi tali condizioni; e
 - h) che forniscono le altre misure necessarie per proseguire l'attuazione della presente decisione.

*Articolo 5***Progetti della PESCO**

1. A seguito di proposte presentate dagli Stati membri partecipanti che intendono partecipare a un singolo progetto, l'alto rappresentante può formulare una raccomandazione relativa all'individuazione e alla valutazione dei progetti della PESCO, sulla base delle valutazioni fornite conformemente all'articolo 7, per l'adozione di decisioni e raccomandazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera e), previa consulenza in materia militare del comitato militare dell'Unione europea (*Military Committee of the European Union – EUMC*).
2. Gli Stati membri partecipanti che intendono proporre un singolo progetto informano gli altri Stati membri partecipanti in tempo utile prima della presentazione della proposta, al fine di ottenere sostegno e dare loro l'opportunità di unirsi alla presentazione della proposta su base collettiva.

I membri del progetto sono gli Stati membri partecipanti che hanno presentato la proposta. L'elenco dei membri di ogni singolo progetto è accluso alla decisione del Consiglio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e).

Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concordare di accettare altri Stati membri partecipanti che in un momento successivo desiderino partecipare al progetto.

3. Gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto si accordano sulle modalità e sulla portata della loro cooperazione nonché sulla gestione di tale progetto. Se del caso, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto informano periodicamente il Consiglio sullo sviluppo di tale progetto.

Articolo 6

Modalità relative alla vigilanza, alla valutazione e alla presentazione di relazioni

1. Il Consiglio, nel quadro dell'articolo 46, paragrafo 6, TUE, garantisce l'unità, la coerenza e l'efficacia della PESCO. Anche l'alto rappresentante contribuisce a tali obiettivi.

2. L'alto rappresentante è pienamente associato ai lavori nel quadro della PESCO, in conformità del protocollo n. 10.

3. L'alto rappresentante presenta al Consiglio una relazione annuale sulla PESCO. Tale relazione si basa sui contributi dell'AED, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera a), e del SEAE in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a). La relazione dell'alto rappresentante descrive lo stato di attuazione della PESCO, compresa la realizzazione degli impegni di ogni Stato membro partecipante, in conformità del suo piano nazionale di attuazione.

L'EUMC fornisce al comitato politico e di sicurezza consulenza e raccomandazioni in materia militare in merito al processo di valutazione annuale della PESCO.

Sulla base della relazione annuale sulla PESCO presentata dall'alto rappresentante, il Consiglio verifica con cadenza annuale se gli Stati membri partecipanti continuano ad assolvere gli impegni più vincolanti di cui all'articolo 3.

4. Ogni decisione circa la sospensione della partecipazione di uno Stato membro è adottata in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, TUE solo dopo che lo Stato membro abbia ricevuto un calendario chiaramente definito delle misure di consultazione e reazione individuali.

Articolo 7

Sostegno del SEAE e dell'AED

1. Sotto la responsabilità dell'alto rappresentante, anche in qualità di capo dell'AED, il SEAE, compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'AED forniscono congiuntamente le funzioni di segretariato necessarie alla PESCO che esulano dal livello del Consiglio e, a tal proposito, un punto di contatto unico.

2. Il SEAE, compreso l'EUMS, sostiene il funzionamento della PESCO, in particolare:

- a) contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti per quanto concerne gli aspetti operativi, conformemente all'articolo 6;
- b) coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all'articolo 5, in particolare nell'ambito della disponibilità, dell'interoperabilità, della flessibilità e della schierabilità delle forze. In particolare, il SEAE, compreso l'EUMS, valuta la conformità dei progetti proposti alle esigenze operative e il loro contributo ad esse.

3. L'AED sostiene la PESCO in particolare:

- a) contribuendo alla valutazione dell'alto rappresentante, nella sua relazione annuale sulla PESCO, dei contributi degli Stati membri partecipanti, conformemente all'articolo 6, per quanto concerne le capacità, in particolare i contributi apportati conformemente agli impegni più vincolanti di cui all'articolo 3;
- b) agevolando progetti di sviluppo delle capacità, in particolare coordinando la valutazione delle proposte di progetto previste all'articolo 5, specialmente nell'ambito dello sviluppo delle capacità. In particolare l'AED aiuta gli Stati membri a garantire che non vi siano inutili duplicazioni rispetto alle iniziative esistenti anche in altri contesti istituzionali.

*Articolo 8***Finanziamento**

1. Le spese amministrative delle istituzioni dell'Unione e del SEAE derivanti dall'attuazione della presente decisione sono a carico del bilancio dell'Unione. Le spese amministrative dell'AED sono soggette alle pertinenti norme di finanziamento dell'AED conformemente alla decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio ⁽¹⁾.
2. Le spese operative derivanti da progetti intrapresi nel quadro della PESCO sono sostenute principalmente dagli Stati membri partecipanti che partecipano a un singolo progetto. Tali progetti possono ricevere contributi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, nel rispetto dei trattati e conformemente ai pertinenti strumenti dell'Unione.

*Articolo 9***Partecipazione di Stati terzi a singoli progetti**

1. Le condizioni generali per la partecipazione di Stati terzi a singoli progetti sono specificate in una decisione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, in cui può essere incluso un modello di accordi amministrativi con gli Stati terzi.
2. Qualora gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto desiderino invitare uno Stato terzo a parteciparvi, il Consiglio decide conformemente all'articolo 46, paragrafo 6, TUE se tale Stato terzo soddisfi i requisiti definiti nella decisione di cui al paragrafo 1.
3. A seguito di una decisione positiva di cui al paragrafo 2, gli Stati membri partecipanti che partecipano a un progetto possono concludere accordi amministrativi con lo Stato terzo interessato ai fini della sua partecipazione al progetto. Tali accordi rispettano le procedure e l'autonomia decisionale dell'Unione.

*Articolo 10***Norme di sicurezza**

Nel contesto della PESCO si applicano le disposizioni della decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽²⁾.

*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa (GUL 266 del 13.10.2015, pag. 55).

⁽²⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GUL 274 del 15.10.2013, pag. 1).

ALLEGATO

Elenco degli impegni comuni ambiziosi e più vincolanti assunti dagli Stati membri partecipanti nei cinque ambiti di cui al protocollo 10, articolo 2

«a) cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa e riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione.»

Sulla base dei parametri collettivi individuati nel 2007, gli Stati membri partecipanti sottoscrivono i seguenti impegni:

1. Aumentare periodicamente e in termini reali i bilanci per la difesa al fine di raggiungere gli obiettivi concordati.
2. Aumentare progressivamente, nel medio termine, le spese di investimento nella difesa portandole al 20 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo) al fine di colmare le lacune sul piano delle capacità strategiche attraverso la partecipazione a progetti in materia di capacità di difesa, conformemente al CDP e alla revisione coordinata annuale (*Coordinated Annual Review – CARD*).
3. Aumentare i progetti congiunti e «collaborativi» relativi alle capacità strategiche di difesa. Tali progetti congiunti e collaborativi dovrebbero essere sostenuti, secondo necessità, dal Fondo europeo per la difesa.
4. Aumentare la percentuale di spesa destinata alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa al fine di avvicinarsi al 2 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo).
5. Istituire un riesame periodico di tali impegni (in vista dell'approvazione del Consiglio).

«b) ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica.»

6. Svolgere un ruolo sostanziale nello sviluppo di capacità all'interno dell'UE, anche nel quadro di CARD, al fine di garantire la disponibilità delle capacità necessarie per raggiungere il livello di ambizione in Europa.
7. Impegnarsi a sostenere CARD nella maggior misura possibile, riconoscendo il carattere volontario del riesame e i vincoli dei singoli Stati membri partecipanti.
8. Impegnarsi a favore di un intenso coinvolgimento del futuro Fondo europeo per la difesa in appalti multinazionali con un valore aggiunto dell'UE definito.
9. Impegnarsi a elaborare requisiti armonizzati per tutti i progetti di sviluppo delle capacità concordati dagli Stati membri partecipanti.
10. Impegnarsi a valutare la possibilità di un uso congiunto delle capacità esistenti al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di migliorarne l'efficacia globale.
11. Impegnarsi ad aumentare gli sforzi nella cooperazione in materia di ciberdifesa, ad esempio attraverso la condivisione delle informazioni, la formazione e il supporto operativo.

«c) prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali.»

12. Per quanto riguarda la disponibilità e la schierabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

— mettere a disposizione formazioni, utilizzabili strategicamente, per realizzare il livello di ambizione dell'UE, oltre al potenziale schieramento di gruppi tattici dell'UE. Tale impegno non riguarda né le forze di pronto intervento, né le forze permanenti, né le forze in attesa,

- sviluppare uno strumento solido (ad es. una banca dati), accessibile soltanto agli Stati membri partecipanti e ai paesi contributori, che consenta di registrare le capacità disponibili e rapidamente schierabili al fine di agevolare e accelerare il processo di costituzione della forza,
- puntare a un impegno politico accelerato a livello nazionale, anche eventualmente riesaminando le procedure decisionali nazionali,
- fornire un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (ad esempio EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC - fornendo personale, materiale, formazione, sostegno alle esercitazioni, infrastrutture o altro - che sono state decise dal Consiglio all'unanimità, fatta salva qualsiasi decisione sui contributi alle operazioni PSDC e fatti salvi eventuali vincoli costituzionali,
- contribuire in maniera sostanziale ai gruppi tattici dell'UE confermando i contributi in linea di principio con almeno quattro anni di anticipo, prevedendo un periodo di allerta in linea con il concetto di gruppi tattici dell'UE, l'obbligo di effettuare esercitazioni dei gruppi tattici dell'UE per il pacchetto di forze di tali gruppi tattici (nazione quadro) e/o di partecipare a tali esercitazioni (tutti gli Stati membri dell'UE che partecipano ai gruppi tattici dell'UE),
- semplificare e normalizzare i trasporti militari transfrontalieri in Europa per consentire lo schieramento rapido di personale e materiale militare.

13. Per quanto riguarda l'interoperabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

- sviluppare l'interoperabilità delle rispettive forze attraverso:
 - l'impegno a concordare criteri comuni di valutazione e convalida per i pacchetti di forze dei gruppi tattici dell'UE in linea con le norme della NATO, mantenendo al contempo la certificazione nazionale,
 - l'impegno a concordare norme tecniche e operative comuni delle forze, riconoscendo che esse devono garantire l'interoperabilità con la NATO,
- ottimizzare le strutture multinazionali: gli Stati membri partecipanti potrebbero impegnarsi ad aderire alle principali strutture esistenti e future e a svolgere un ruolo attivo nelle stesse partecipando all'azione esterna europea in campo militare (EUROCORPS, EUROMARFOR, EUROGENDFOR, MCCE/ATARES/SEOS).

14. Gli Stati membri partecipanti si adopereranno a favore di un approccio ambizioso nei confronti del finanziamento comune delle operazioni e missioni militari in ambito PSDC, al di là di quanto sarà definito come «costi comuni» conformemente alla decisione Athena del Consiglio.

«d) cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacità".»

15. Contribuire a superare le carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità (*Capability Development Plan* – CDP) e di CARD. Tali progetti in materia di capacità aumenteranno l'autonomia strategica dell'Europa e rafforzeranno la base industriale e tecnologica di difesa europea (*European Defence Technological and Industrial Base* – EDTIB).
16. Considerare prioritario un approccio collaborativo europeo al fine di colmare le carenze di capacità individuate a livello nazionale e, in linea di principio, applicare un approccio esclusivamente nazionale soltanto se sia già stato effettuato un siffatto esame.
17. Partecipare ad almeno un progetto nell'ambito della PESCO che sviluppi o fornisca le capacità individuate in quanto strategicamente rilevanti da parte degli Stati membri.

«e) partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.»

18. Impegnarsi a utilizzare l'AED come forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità e considerare l'OCCAR come il programma di collaborazione preferito per la gestione dell'organizzazione.

19. Garantire che tutti i progetti in materia di capacità guidati dagli Stati membri partecipanti rendano l'industria europea della difesa più competitiva attraverso un'adeguata politica industriale che eviti inutili sovrapposizioni.
 20. Garantire che i programmi di cooperazione — che devono andare a beneficio soltanto di entità che dimostrano di fornire valore aggiunto sul territorio dell'UE — e le strategie di acquisizione che gli Stati membri partecipanti adottano avranno effetti positivi sull'EDTIB.
-

TRADUZIONE

Notifica al consiglio e all'alto rappresentante dell'unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza relativa alla cooperazione strutturata permanente (pesco)**Preambolo****Gli Stati membri partecipanti,**

rammentando che l'Unione persegue una politica estera e di sicurezza comune fondata sulla realizzazione «di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri» (articolo 24, paragrafo 2, del TUE) e che la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) forma parte integrante della politica estera e di sicurezza comune;

considerando che la politica di sicurezza e di difesa comune assicura all'Unione una capacità operativa fondata su mezzi civili e militari e che il rafforzamento della politica di sicurezza e di difesa richiederà sforzi da parte degli Stati membri nel settore delle capacità;

ricordando anche l'impegno dell'Unione europea e dei suoi Stati membri a favore della promozione di un ordine mondiale fondato su regole, avente il multilateralismo come principio fondamentale e, al centro, le Nazioni unite;

rifacendosi all'articolo 42, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea (TUE) che prevede che «gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente (PESCO) nell'ambito dell'Unione»;

considerando che la PESCO potrebbe contribuire in maniera significativa a realizzare le ambizioni dell'UE, anche per quanto riguarda le missioni e operazioni più impegnative, e che potrebbe favorire lo sviluppo delle capacità di difesa degli Stati membri attraverso una partecipazione attiva ai progetti multinazionali di approvvigionamento e con entità industriali adeguate, tra cui le piccole e medie imprese, e rafforzare la cooperazione europea sulla difesa, avvalendosi appieno delle disposizioni dei trattati;

tenuto conto degli obiettivi della cooperazione strutturata permanente e degli sforzi compiuti dagli Stati membri per conseguirli, come previsto dal protocollo n. 10 sulla cooperazione strutturata permanente, cui si fa riferimento nell'articolo 46 del TUE;

notando che il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha concluso che gli europei sono tenuti ad assumersi una maggiore responsabilità per la loro sicurezza e che, nell'ottica di rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Europa in un contesto geopolitico complesso e proteggere più adeguatamente i cittadini, confermando gli impegni precedentemente assunti in questo senso, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi, anche destinando sufficienti risorse aggiuntive, tenendo conto al tempo stesso degli impegni giuridici e delle situazioni nazionali e, per gli Stati membri che sono anche membri della NATO, delle linee guida NATO in materia di spese per la difesa;

ricordando ancora che il Consiglio europeo ha inoltre chiesto il rafforzamento della cooperazione per lo sviluppo delle capacità necessarie e l'impegno a rendere disponibili tali capacità, ove necessario, e che ha dichiarato che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono poter contribuire in modo decisivo agli sforzi collettivi nonché agire autonomamente, se e quando necessario, e con i partner, quando possibile;

considerando che il Consiglio europeo di giugno 2017 ha indicato che lo sviluppo congiunto di progetti in materia di capacità convenuti di comune accordo dagli Stati membri per colmare le gravi carenze esistenti e sviluppare le tecnologie del futuro è fondamentale al fine di rispettare il livello di ambizione dell'UE approvato dal Consiglio europeo nel dicembre 2016; ha accolto con favore la comunicazione della Commissione relativa a un Fondo europeo per la difesa, costituito da una sezione ricerca e da una sezione capacità; e ha chiesto agli Stati membri di individuare progetti adeguati in materia di capacità per il Fondo europeo per la difesa e per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa;

ricordando in particolare che il Consiglio europeo ha chiesto all'alto rappresentante di presentare proposte relativamente a elementi e opzioni per una cooperazione strutturata permanente inclusiva, che si basino su un approccio modulare e definiscano eventuali progetti;

rammentando che il Consiglio «Affari generali» del 6 marzo 2017 ha riscontrato la necessità di proseguire i lavori su una cooperazione strutturata permanente che si fondi su un approccio modulare, che dovrebbe essere aperta a tutti gli Stati membri che intendono sottoscrivere i necessari impegni vincolanti e che rispondono ai criteri, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 del trattato, nonché del protocollo n.10;

determinati a conseguire un nuovo livello nella graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione, come previsto all'articolo 42, paragrafo 2, del TUE, attraverso l'instaurazione di una cooperazione strutturata permanente nel quadro dell'Unione, tenuto conto del carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri;

rammentando l'obbligo di aiuto ed assistenza reciproci sancito dall'articolo 42, paragrafo 7, del TUE;

ricordando che in linea con l'articolo 42, paragrafo 7, del trattato sull'Unione europea gli impegni e la cooperazione nel settore della politica di sicurezza e di difesa comune «rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa»;

sottolineando che il Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017 ha concordato sulla necessità di avviare una cooperazione strutturata permanente (PESCO) inclusiva e ambiziosa e, in risposta al mandato del Consiglio europeo, di redigere entro tre mesi «[...] un elenco comune di criteri e impegni vincolanti, in piena conformità dell'articolo 42, paragrafo 6, e dell'articolo 46 del TUE, nonché del protocollo n. 10 del trattato - anche in considerazione delle missioni più impegnative - con un calendario preciso e specifici meccanismi di valutazione, al fine di consentire a quegli Stati membri che sono in condizione di farlo di notificare senza indugio l'intenzione di partecipare»;

CON LA PRESENTE NOTIFICANO al Consiglio e all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza la loro intenzione di partecipare alla cooperazione strutturata permanente;

CHIEDONO al Consiglio di adottare una decisione che instauri una cooperazione strutturata permanente, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del protocollo n. 10 ad esso allegato, nonché sulla base dei principi enumerati all'allegato I, agli impegni comuni più vincolanti di cui all'allegato II e alle proposte di governance esposte all'allegato III;

PRESENTERANNO, prima che il Consiglio adotti la decisione che instaura la PESCO, un piano nazionale di attuazione in cui dimostreranno che sono in grado di soddisfare gli impegni più vincolanti che figurano nell'allegato II.

Fatto a Bruxelles, il tredici novembre duemiladiciassette.

* L'Irlanda ha notificato al Consiglio e all'alto rappresentante in data 7 dicembre 2017 la sua intenzione di partecipare alla PESCO e si è associata alla presente notifica congiunta.

* La Repubblica portoghese ha notificato al Consiglio e all'alto rappresentante in data 7 dicembre 2017 la sua intenzione di partecipare alla PESCO e si è associata alla presente notifica congiunta.

ALLEGATO I - PRINCIPI DELLA PESCO

La «cooperazione strutturata permanente» è prevista dagli articoli 42 e 46 del trattato sull'Unione europea e dal protocollo n. 10 ad esso allegato. Può essere attivata solo una volta instaurata con una decisione che il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, allo scopo di riunire tutti gli Stati membri che lo desiderano nel settore della difesa, che «rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari» e che hanno sottoscritto «impegni più vincolanti ai fini delle missioni» e delle operazioni «più impegnative».

La PESCO è un quadro giuridico europeo ambizioso, vincolante ed inclusivo per gli investimenti nel settore della sicurezza e della difesa del territorio e dei cittadini dell'UE. Essa offre anche a tutti gli Stati membri un contesto politico determinante per il miglioramento dei mezzi militari e delle capacità di difesa rispettivi attraverso iniziative ben coordinate e progetti concreti fondati su impegni più vincolanti. Migliori capacità di difesa degli Stati membri dell'UE gioveranno anche alla NATO poiché rafforzeranno il pilastro europeo all'interno dell'Alleanza e risponderanno alle ripetute richieste di una più sostanziale condivisione degli impegni transatlantici.

La PESCO è un passo fondamentale verso il rafforzamento della politica di difesa comune. Potrebbe essere un elemento che conduce a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso (vedi l'articolo 42, paragrafo 2, del TUE). A lungo termine, si può ipotizzare che la PESCO porti a un pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro, e che sarebbe complementare alla NATO, la quale continuerà ad essere la pietra miliare della difesa collettiva dei suoi membri.

Siamo dell'idea che una PESCO inclusiva sia lo strumento più importante per promuovere la sicurezza e la difesa comune in un settore che richiede più coerenza, continuità, coordinamento e collaborazione. Gli sforzi europei a tal fine devono essere uniti, coordinati e significativi nonché fondarsi su orientamenti politici concordati in comune.

La PESCO offre un quadro giuridico affidabile e vincolante entro il contesto istituzionale dell'UE. Gli Stati membri partecipanti rispetteranno gli impegni vincolanti che si sono assunti e confermano che l'instaurazione e l'attuazione della cooperazione strutturata permanente sarà intrapresa nel pieno rispetto delle disposizioni del TUE e dei protocolli ad esso allegati, oltre che delle disposizioni costituzionali degli Stati membri.

La natura vincolante degli impegni della PESCO sarà garantita da una valutazione periodica su base annuale, condotta dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e sostenuta, in particolare, dall'Agenzia europea per la difesa (AED) per quanto riguarda gli aspetti di sviluppo di capacità (descritti all'articolo 3 del protocollo 10), e dal SEAE, ivi compreso l'EUMS e altre strutture PSDC, per gli aspetti operativi della PESCO. Attraverso la PESCO l'Unione potrebbe operare a favore di un pacchetto di forze coerente che copra tutto lo spettro dal momento che la PESCO aggiungerebbe un coordinamento e orientamenti dall'alto verso il basso alle strutture e direzioni dello sforzo dal basso verso l'alto, esistenti o future.

La PESCO offrirebbe agli Stati membri l'opportunità di migliorare le capacità di difesa attraverso la partecipazione a iniziative e progetti comuni concreti ben coordinati, facendo possibilmente tesoro dei raggruppamenti regionali esistenti. La partecipazione alla PESCO è volontaria e non pregiudica la sovranità nazionale.

Una PESCO inclusiva rappresenta un segnale politico forte per i nostri cittadini e il mondo in generale: i governi degli Stati membri dell'UE prendono sul serio la sicurezza e la difesa comuni e le fanno progredire. Per i cittadini dell'UE significa maggior sicurezza e una testimonianza chiara della volontà di tutti gli Stati membri di promuovere la sicurezza e la difesa comuni per conseguire gli obiettivi fissati nella strategia globale dell'UE.

La PESCO sarà orientata ai risultati e dovrebbe consentire progressi tangibili quanto al livello delle spese per gli investimenti in equipaggiamenti per la difesa, obiettivi collaborativi di sviluppo delle capacità e la disponibilità di capacità di difesa schierabili per le missioni e le operazioni combinate, nel rispetto del principio della riserva unica di forze. Il motore principale dello sviluppo di capacità nell'ambito della PESCO sarà la colmatatura delle carenze in termini di capacità connesse al livello di ambizione dell'UE e agli obiettivi e priorità della politica comune di sicurezza e di difesa.

La natura «inclusiva» e «modulare» della PESCO, illustrata dal Consiglio europeo nel dicembre 2016, non deve condurre a un livellamento verso il basso della cooperazione. L'obiettivo di una PESCO «ambiziosa» sottolinea la necessità che tutti gli Stati membri partecipanti alla PESCO si adeguino a un elenco comune di obiettivi e impegni. Come ricordato dal Consiglio europeo di giugno 2017, la PESCO è «inclusiva e ambiziosa».

Il seguente elenco di impegni deve contribuire a far raggiungere il livello di ambizione dell'UE definito nelle conclusioni del Consiglio del 14 novembre 2016, avallate dal Consiglio europeo del dicembre 2016, e in tal modo rafforzare l'autonomia strategica sia degli europei che dell'UE.

ALLEGATO II - ELENCO DI IMPEGNI COMUNI AMBIZIOSI E PIÙ VINCOLANTI NEI CINQUE SETTORI ELENCATI
ALL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO N. 10

«a) cooperare, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona, al fine di conseguire obiettivi concordati riguardanti il livello delle spese per gli investimenti in materia di equipaggiamenti per la difesa, e riesaminare regolarmente tali obiettivi alla luce dell'ambiente di sicurezza e delle responsabilità internazionali dell'Unione.»

Sulla base dei **parametri collettivi individuati nel 2007**, gli Stati membri partecipanti sottoscrivono i seguenti impegni:

1. **Aumentare periodicamente e in termini reali i bilanci per la difesa al fine di raggiungere gli obiettivi concordati.**
2. **Aumentare progressivamente, nel medio termine, le spese per gli investimenti nella difesa portandole al 20 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo) al fine di colmare le lacune sul piano delle capacità strategiche attraverso la partecipazione a progetti in materia di capacità di difesa, conformemente al CDP e alla revisione coordinata annuale (CARD).**
3. **Aumentare i progetti congiunti e «collaborativi» relativi alle capacità strategiche di difesa. Tali progetti congiunti e collaborativi dovrebbero essere sostenuti, secondo necessità, dal Fondo europeo per la difesa.**
4. **Aumentare la percentuale di spesa destinata alla ricerca e alla tecnologia nel settore della difesa al fine di avvicinarsi al 2 % della spesa complessiva per la difesa (parametro collettivo).**
5. **Istituire un riesame periodico di tali impegni (in vista dell'approvazione del Consiglio).**

«b) ravvicinare, per quanto possibile, i loro strumenti di difesa, in particolare armonizzando l'identificazione dei bisogni militari, mettendo in comune e, se del caso, specializzando i loro mezzi e capacità di difesa, nonché promuovendo la cooperazione nei settori della formazione e della logistica.»

6. Svolgere un ruolo sostanziale nello sviluppo di capacità all'interno dell'UE, anche nel quadro di CARD, al fine di garantire la disponibilità delle capacità necessarie per raggiungere il livello di ambizione in Europa.
7. Impegnarsi a sostenere CARD nella maggior misura possibile, riconoscendo il carattere volontario del riesame e i vincoli dei singoli Stati membri partecipanti.
8. Impegnarsi a favore di un intenso coinvolgimento del futuro Fondo europeo per la difesa in appalti multinazionali con un chiaro valore aggiunto dell'UE.
9. **Impegnarsi a elaborare requisiti armonizzati per tutti i progetti di sviluppo delle capacità concordati dagli Stati membri partecipanti.**
10. **Impegnarsi a valutare la possibilità di un uso congiunto delle capacità esistenti al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di migliorarne l'efficacia globale.**
11. **Impegnarsi ad aumentare gli sforzi nella cooperazione in materia di ciberdifesa, ad esempio attraverso la condivisione delle informazioni, la formazione e il supporto operativo.**

«c) prendere misure concrete per rafforzare la disponibilità, l'interoperabilità, la flessibilità e la schierabilità delle loro forze, in particolare identificando obiettivi comuni in materia di proiezione delle forze, anche eventualmente riesaminando le loro procedure decisionali nazionali.»

12. **Per quanto riguarda la disponibilità e la schierabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:**
 - **Mettere a disposizione formazioni, utilizzabili strategicamente, per realizzare il livello di ambizione dell'UE, oltre al potenziale schieramento di gruppi tattici dell'UE. Tale impegno non riguarda né le forze di pronto intervento, né le forze permanenti, né le forze in attesa.**

- Sviluppare uno strumento solido (ad es. una banca dati), accessibile soltanto agli Stati membri partecipanti e ai paesi contributori, che consenta di registrare le capacità disponibili e rapidamente schierabili al fine di agevolare e accelerare il processo di costituzione della forza.
- Puntare a un impegno politico accelerato a livello nazionale, anche eventualmente riesaminando le procedure decisionali nazionali.
- Fornire un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (ad esempio EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC - fornendo personale, materiale, formazione, sostegno alle esercitazioni, infrastrutture o altro - che sono state decise dal Consiglio all'unanimità, fatta salva qualsiasi decisione sui contributi alle operazioni PSDC e fatti salvi eventuali vincoli costituzionali.
- Contribuire in maniera sostanziale ai gruppi tattici dell'UE confermando i contributi in linea di principio con almeno quattro anni di anticipo, prevedendo un periodo di allerta in linea con il concetto di gruppi tattici dell'UE, l'obbligo di effettuare esercitazioni dei gruppi tattici dell'UE per il pacchetto di forze di tali gruppi tattici (nazione quadro) e/o di partecipare a tali esercitazioni (tutti gli Stati membri dell'UE che partecipano ai gruppi tattici dell'UE).
- Semplificare e normalizzare i trasporti militari transfrontalieri in Europa per consentire lo schieramento rapido di personale e materiale militare.

13. Per quanto riguarda l'interoperabilità delle forze, gli Stati membri partecipanti si sono impegnati a:

- Sviluppare l'interoperabilità delle rispettive forze attraverso:
 - l'impegno a concordare criteri comuni di valutazione e convalida per i pacchetti di forze dei gruppi tattici dell'UE in linea con le norme della NATO, mantenendo al contempo la certificazione nazionale;
 - l'impegno a concordare norme tecniche e operative comuni delle forze, riconoscendo che esse devono garantire l'interoperabilità con la NATO.
- Ottimizzare le strutture multinazionali: gli Stati membri partecipanti potrebbero impegnarsi ad aderire alle principali strutture esistenti e future e a svolgere un ruolo attivo nelle stesse partecipando all'azione esterna europea in campo militare (EUROCORPS, EUROMARFOR, EUROGENDFOR, MCCE/ATARES/SEOS).

14. Gli Stati membri partecipanti si adopereranno a favore di un approccio ambizioso nei confronti del finanziamento comune delle operazioni e missioni militari in ambito PSDC, al di là di quanto sarà definito come «costi comuni» conformemente alla decisione Athena del Consiglio.

«d) cooperare per assicurare che essi prendano le misure necessarie per colmare, anche attraverso approcci multinazionali e senza pregiudizio degli impegni che li riguardano in seno all'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, le lacune constatate nel quadro del "meccanismo di sviluppo delle capacità."»

15. Contribuire a superare le carenze di capacità individuate nell'ambito del piano di sviluppo delle capacità (CDP) e di CARD. Tali progetti in materia di capacità aumenteranno l'autonomia strategica dell'Europa e rafforzeranno la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB).
16. Considerare prioritario un approccio collaborativo europeo al fine di colmare le carenze di capacità individuate a livello nazionale e, in linea di principio, applicare un approccio esclusivamente nazionale soltanto se sia già stato effettuato un siffatto esame.
17. Partecipare ad almeno un progetto nell'ambito della PESCO che sviluppi o fornisca le capacità individuate in quanto strategicamente rilevanti da parte degli Stati membri.

«e) partecipare, se del caso, allo sviluppo di programmi comuni o europei di equipaggiamenti di vasta portata nel quadro dell'Agenzia europea per la difesa.»

18. Impegnarsi a utilizzare l'AED come forum europeo per lo sviluppo congiunto di capacità e considerare l'OCCAR come il programma di collaborazione preferito per la gestione dell'organizzazione.
 19. Garantire che tutti i progetti in materia di capacità guidati dagli Stati membri partecipanti rendano l'industria europea della difesa più competitiva attraverso un'adeguata politica industriale che eviti inutili sovrapposizioni.
 20. Garantire che i programmi di cooperazione - che devono andare a beneficio soltanto di entità che dimostrano di fornire valore aggiunto sul territorio dell'UE - e le strategie di acquisizione che gli Stati membri partecipanti adottano avranno effetti positivi sull'EDTIB.
-

ALLEGATO III – GOVERNANCE

1. Gli Stati membri partecipanti rimangono al centro del processo decisionale, in coordinamento con l'alto rappresentante

La PESCO è un quadro guidato dagli Stati membri partecipanti e rimane principalmente di loro competenza. È garantita la trasparenza per gli Stati membri dell'UE non partecipanti.

Per garantire un adeguato coordinamento della PESCO con la totalità della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), di cui è parte integrante, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sarà pienamente coinvolto nei lavori relativi alla PESCO. L'alto rappresentante sarà responsabile della gestione della valutazione annuale richiesta dal Consiglio europeo e illustrata nella sezione 4 in appresso. Il SEAE, compreso lo Stato maggiore dell'UE (EUMS), e l'AED assicureranno le funzioni di segretariato della PESCO in stretto coordinamento con il segretario generale aggiunto per la PSDC e la risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

In conformità del protocollo n. 10, articolo 3, del TUE e della decisione del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la difesa, l'AED supporterà l'alto rappresentante per quanto riguarda gli aspetti di sviluppo della capacità della PESCO. Il SEAE assisterà l'alto rappresentante, in particolare per gli aspetti operativi della PESCO, anche tramite lo Stato maggiore dell'UE e altre strutture della PSDC.

Si noti che, in conformità dell'articolo 41, paragrafo 1, del TUE, le «spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione».

2. La governance consiste di due livelli di governance con un livello generale responsabile di mantenere la coerenza e l'ambizione della PESCO, integrato da procedure di governance specifiche per i progetti PESCO.**2.1. Il livello generale è responsabile della coerenza e dell'attuazione credibile della PESCO.**

Si baserà sulle strutture esistenti. È possibile che ministri degli esteri e della difesa dell'UE, quando si riuniscono in una sessione congiunta del Consiglio «Affari esteri» (Difesa) (solitamente due volte all'anno), si occupino di questioni relative alla PESCO. Quando il Consiglio si riunisce per trattare questioni relative alla PESCO, i diritti di voto sono riservati ai rappresentanti degli Stati membri partecipanti. In tale occasione gli Stati membri partecipanti possono adottare nuovi progetti all'unanimità (in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE), ricevere valutazioni degli sforzi compiuti dagli Stati membri partecipanti, in particolare quelli di cui alla sezione 3 del presente allegato, e confermare la partecipazione di un altro Stato membro a maggioranza qualificata previa consultazione dell'alto rappresentante, conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del TUE.

In ultima istanza il Consiglio può sospendere la partecipazione di uno Stato membro che non soddisfa più i criteri, dopo che gli sia stato fornito preventivamente un calendario chiaramente definito delle misure di consultazione e reazione individuali, o che non è più in grado o non ha più intenzione di soddisfare gli impegni e gli obblighi della PESCO in conformità dell'articolo 46, paragrafo 4, del TUE.

I pertinenti organi preparatori del Consiglio esistenti si riuniranno nel formato «PESCO», cioè con tutti gli Stati membri dell'UE presenti, ma con una disposizione per cui soltanto gli Stati membri partecipanti hanno diritti di voto al Consiglio. Le riunioni del CPS (PESCO) possono essere convocate per trattare questioni di interesse comune tra gli Stati membri partecipanti, per pianificare e discutere progetti, o per discutere nuove adesioni alla PESCO. I suoi lavori saranno sostenuti dalle riunioni del Gruppo politico-militare (PMG) in formato «PESCO». Anche il comitato militare dell'UE (PESCO) sarà convocato e sarà segnatamente richiesta la sua consulenza in materia militare. Inoltre possono svolgersi riunioni informali con i soli Stati membri partecipanti.

2.2. La governance dei progetti**2.2.1. L'esame dei progetti PESCO si baserà sulla valutazione da parte dell'alto rappresentante, sostenuto dal SEAE, incluso l'EUMS, e dall'AED; la selezione dei progetti richiederà una decisione del Consiglio**

Gli Stati membri partecipanti sono liberi di presentare qualsiasi progetto ritengano utile ai fini della PESCO. Manifesteranno la loro intenzione al fine di ottenere sostegno e presentare collettivamente progetti al segretariato della PESCO, e li condivideranno simultaneamente con tutti gli Stati membri partecipanti.

I progetti dovrebbero contribuire all'adempimento degli impegni di cui all'allegato II della notifica, molti dei quali richiedono lo sviluppo, o la fornitura, di capacità individuate dagli Stati membri come strategicamente rilevanti e con un valore aggiunto dell'UE stabilito di comune accordo, e che richiedono la prestazione di un sostegno sostanziale, nei limiti dei mezzi e delle capacità, alle operazioni (EUFOR) e missioni (ad es. missioni di formazione dell'UE) in ambito PSDC, in conformità dell'articolo 42, paragrafo 6, del TUE.

Per garantire la coerenza e la concordanza dei vari progetti PESCO proponiamo un numero limitato di progetti incentrati specificatamente su missioni e operazioni in linea con il livello di ambizione dell'UE. Altri progetti sosterebbero tali progetti svolgendo un ruolo di facilitazione e promozione. I progetti dovrebbero essere raggruppati di conseguenza.

Il segretariato della PESCO coordinerà la valutazione delle proposte di progetti. Riguardo ai progetti di sviluppo delle capacità l'AED farà in modo che non vi siano duplicazioni rispetto alle iniziative esistenti anche in altri contesti istituzionali. Per i progetti incentrati su operazioni e missioni, l'EUMS valuterà la conformità alle esigenze operative dell'UE e dei suoi Stati membri e il contributo ad esse. Su tale base l'alto rappresentante fornirà una raccomandazione nella quale individua le proposte di progetti più ambiziose, che contribuiscono al livello di ambizione dell'UE e sono più adatte a promuovere l'autonomia strategica dell'Europa. Il portafoglio di progetti riflette un opportuno equilibrio tra i progetti più pertinenti al settore dello sviluppo di capacità e quelli che rientrano maggiormente nel settore delle operazioni e missioni.

La raccomandazione dell'alto rappresentante fornirà contributi per aiutare il Consiglio a prendere decisioni sull'elenco dei progetti PESCO nell'ambito del quadro PESCO a seguito della consulenza militare da parte dell'EUMC (PESCO) e tramite il CPS (PESCO). Il Consiglio decide all'unanimità, costituita dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti, in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE.

Gli Stati membri dell'UE non partecipanti possono sempre indicare la loro intenzione di partecipare ai progetti sottoscrivendo gli impegni e aderendo alla PESCO.

In via eccezionale i partecipanti a un progetto possono invitare paesi terzi, conformemente alle disposizioni generali che saranno decise al momento opportuno dal Consiglio in conformità dell'articolo 46, paragrafo 6, del TUE. I paesi terzi dovrebbero fornire un valore aggiunto sostanziale al progetto, contribuire a potenziare la PESCO e la PSDC e rispettare impegni più rigorosi. Ciò non implica la concessione a tali paesi terzi di poteri decisionali nella governance della PESCO. Inoltre il Consiglio nel formato «PESCO» deciderà se le condizioni definite nelle disposizioni generali sono soddisfatte da ciascun paese terzo invitato dai rispettivi partecipanti al progetto.

2.2.2. La governance dei progetti spetta in primo luogo agli Stati membri partecipanti

Quando il Consiglio prende una decisione sull'elenco dei progetti PESCO, deve essere allegato un elenco degli Stati membri partecipanti associati a un progetto. Gli Stati membri che partecipano a un progetto avranno preventivamente presentato il progetto su base collettiva.

Gli Stati membri partecipanti associati a un progetto concorderanno tra loro, all'unanimità, le modalità e l'ambito della loro cooperazione, compreso il contributo necessario per aderire al progetto. Stabiliranno le norme in materia di governance del progetto e decideranno sull'ammissione di altri Stati membri partecipanti durante il ciclo del progetto, con lo status di partecipanti o di osservatori. Occorre tuttavia mettere a punto una serie comune di norme in materia di governance che potrà essere adattata nell'ambito dei singoli progetti. Ciò garantirebbe una forma di normalizzazione della governance in tutti i progetti e faciliterebbe il loro avvio. Soprattutto per i progetti in materia di sviluppo delle capacità, la gestione del progetto (specifiche, strategia di acquisizione, scelta dell'agenzia esecutiva, selezione delle imprese industriali, ecc.) rimarrà responsabilità esclusiva degli Stati membri partecipanti associati al progetto.

Se del caso, gli Stati membri partecipanti informano gli Stati membri non partecipanti riguardo ai progetti.

3. Un preciso approccio graduale con obiettivi realistici e vincolanti per ciascuna fase

Gli impegni assunti dagli Stati membri partecipanti saranno realizzati tramite sforzi nazionali e progetti concreti.

Un approccio graduale realistico è essenziale per salvaguardare la partecipazione degli Stati membri che sono in prima linea nella PESCO e di conseguenza i principi di ambizione e inclusività. Gli Stati membri partecipanti si adopereranno per realizzare tutti i loro impegni non appena la PESCO sarà avviata ufficialmente, ma taluni impegni possono essere realizzati prima di altri. A tal fine gli Stati membri partecipanti devono concordare un approccio graduale.

Le fasi terranno conto di altri punti del programma esistenti (come l'attuazione del piano d'azione europeo in materia di difesa, l'avvio del prossimo quadro finanziario pluriennale nel 2021 e gli impegni già assunti dagli Stati membri in altri contesti). Due fasi distinte (2018-2021 e 2021-2025) consentiranno la programmazione degli impegni. Dopo il 2025 si svolgerà un processo di revisione. A tal fine gli Stati membri partecipanti valuteranno la realizzazione di tutti gli impegni della PESCO e decideranno i nuovi impegni, per intraprendere una nuova fase verso l'integrazione europea nel settore della sicurezza e della difesa.

4. La governance della PESCO richiede un meccanismo di valutazione ben concepito ed ambizioso basato sui piani nazionali di attuazione

Tutti gli Stati membri partecipanti sono garanti e l'alto rappresentante riferirà sulla realizzazione degli impegni, in linea con il principio di regolare valutazione di cui al protocollo 10 (articolo 3). La natura vincolante e la credibilità degli impegni convenuti saranno garantite mediante un meccanismo di valutazione a due livelli:

4.1. Il «piano nazionale di attuazione»

Per dimostrare la capacità e la volontà di ciascuno Stato membro partecipante di realizzare gli impegni convenuti, essi si impegnano a presentare, prima dell'adozione della decisione del Consiglio che istituisce la PESCO, un piano nazionale di attuazione che illustra la loro capacità di realizzare gli impegni vincolanti. Per trasparenza, l'accesso a tali piani di attuazione sarà concesso a tutti gli Stati membri partecipanti.

La valutazione del grado di preparazione degli Stati membri partecipanti ai fini della realizzazione degli impegni convenuti sarà svolta annualmente sulla base dei piani nazionali di attuazione, attraverso il segretariato della PESCO sotto l'autorità dell'alto rappresentante (con il sostegno dell'AED per quanto riguarda gli investimenti nel settore della difesa e lo sviluppo di capacità, e del SEAE, compreso l'EUMS, per quanto riguarda gli aspetti operativi). Sotto la responsabilità del Consiglio, la suddetta valutazione è inviata al CPS (PESCO) nonché all'EUMC (PESCO) per la relativa consulenza.

I valutatori si concentreranno sulla credibilità degli impegni della PESCO esaminando i piani nazionali di attuazione degli Stati membri, le disposizioni concrete e i contributi ai progetti.

Dopo l'avvio della PESCO, gli Stati membri partecipanti aggiorneranno come opportuno i rispettivi piani nazionali di attuazione sulla base del requisito di approccio graduale.

All'inizio di ogni fase, gli impegni saranno dettagliati tramite obiettivi più precisi fissati tra gli Stati partecipanti al fine di facilitare il processo di valutazione.

4.2. Una revisione annuale e una revisione strategica al termine di ciascuna fase

Almeno una volta all'anno il Consiglio congiunto «Affari esteri» (Difesa) riceverà una relazione dall'alto rappresentante, basata sui contributi dell'AED (in conformità dell'articolo 3 del protocollo 10) e del SEAE, incluso l'EUMS. Detta relazione illustrerà nel dettaglio lo stato di attuazione della PESCO, compreso il rispetto degli impegni di ogni Stato membro partecipante, coerentemente con i rispettivi piani nazionali di attuazione. La suddetta relazione, a seguito di una consulenza da parte dell'EUMC, servirà da base per le raccomandazioni e decisioni del Consiglio adottate in conformità dell'articolo 46 del TUE.

Al termine di ciascuna fase (2021 e 2025) sarà condotta una revisione strategica per valutare il rispetto degli impegni la cui realizzazione era prevista durante la fase appena conclusa, decidere sull'avvio della fase successiva e aggiornare, se necessario, gli impegni per tale fase.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2316 DELLA COMMISSIONE**del 12 dicembre 2017****che abroga la decisione 92/176/CEE della Commissione relativa alle carte geografiche da predisporre per la rete informatizzata «ANIMO»***[notificata con il numero C(2017) 8316]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di introdurre un sistema informatizzato di collegamento tra autorità veterinarie (rete ANIMO), la Commissione ha adottato le decisioni 91/398/CEE ⁽²⁾, 92/175/CEE ⁽³⁾ e 92/176/CEE ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione 91/398/CEE e la decisione 92/175/CEE sono state abrogate e la rete ANIMO è stata sostituita dallo strumento di gestione on-line TRACES (sistema esperto per il controllo degli scambi) che copre tutti i requisiti sanitari riguardanti il commercio intra-UE e l'importazione di animali, sperma ed embrioni, alimenti, mangimi e piante.
- (3) È opportuno pertanto abrogare la decisione 92/176/CEE.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 92/176/CEE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽²⁾ Decisione 91/398/CEE della Commissione, del 19 luglio 1991, relativa ad una rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie (ANIMO) (GUL 221 del 9.8.1991, pag. 30).⁽³⁾ Decisione 92/175/CEE della Commissione, del 21 febbraio 1992, che identifica le unità della rete informatizzata «ANIMO» e ne stabilisce l'elenco (GUL 80 del 25.3.1992, pag. 1).⁽⁴⁾ Decisione 92/176/CEE della Commissione, del 2 marzo 1992, relativa alle carte geografiche da predisporre per la rete informatizzata «ANIMO» (GUL 80 del 25.3.1992, pag. 33).

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2317 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2017****relativa al riconoscimento del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7 *quater*, paragrafo 4, secondo comma,

vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 7 *ter* e 7 *quater* e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE e gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri analoghi di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.
- (2) Quando i biocarburanti e i bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.
- (3) La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
- (4) La richiesta di riconoscere che il sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 27 settembre 2017. Il regime, che ha sede in 5-11 Lavington Street, Londra SE1 0NZ, Regno Unito, riguarda cereali, semi oleosi e barbabietole da zucchero coltivati nel Regno Unito fino al primo punto di consegna di queste colture. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere pubblicati sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.
- (5) Dall'esame del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» la Commissione ha riscontrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità stabiliti dalle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
- (6) Dall'esame del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» risulta che esso risponde ad adeguate norme tecniche di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,

⁽¹⁾ GUL 350 del 28.12.1998, pag. 58.⁽²⁾ GUL 140 del 5.6.2009, pag. 16.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 27 settembre 2017, dimostra che le partite di cereali, semi oleosi e barbabietole da zucchero prodotte in conformità alle norme di produzione dei biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 *ter*, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.

Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda i cambiamenti su base annuale delle emissioni di anidride carbonica a seguito della modifica della destinazione dei terreni (e) di cui al punto 1 della parte C dell'allegato IV della direttiva 98/70/CE e al punto 1 della parte C dell'allegato V della direttiva 2009/28, che si dimostra essere pari a zero.

Articolo 2

Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 27 settembre 2017, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate al fine di stabilire se il sistema continui a rispondere adeguatamente ai criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 3

La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:

- (a) se è chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- (b) se nell'ambito del regime non sono inviate alla Commissione le relazioni annuali a norma dell'articolo 7 *quater*, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;
- (c) se il sistema non rispetta le norme di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 *quater*, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporta migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica fino al 15 dicembre 2022.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2318 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2017****che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia applicabile ai mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, prevede che le imprese di investimento assicurino che le transazioni che effettuano su azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o negoziate in sedi di negoziazione si svolgano in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici, o in sedi di negoziazione di paesi terzi giudicate equivalenti dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE.
- (2) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede un obbligo di negoziazione soltanto per quanto concerne le azioni. L'obbligo di negoziazione non si applica ad altri strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi.
- (3) La procedura di equivalenza per le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è intesa a consentire alle imprese di investimento di negoziare azioni che sono soggette all'obbligo di negoziazione nell'Unione, in sedi di negoziazione di paesi terzi riconosciute come equivalenti. La Commissione dovrebbe valutare se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che una sede di negoziazione autorizzata in tale paese terzo soddisfi i requisiti giuridicamente vincolanti che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e che sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci in tale paese terzo. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti da tale atto e, in particolare, del suo contributo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria.
- (4) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, b) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili, c) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori e d) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GUL 390 del 31.12.2004, pag. 38).

- (5) Lo scopo di questa valutazione dell'equivalenza è valutare, tra l'altro, se i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili in Australia ai mercati finanziari ivi stabiliti e autorizzati come borsa valori e sottoposti alla vigilanza dell'*Australian Securities and Investments Commission* (la commissione australiana per i titoli e gli investimenti, di seguito «ASIC») sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE, e che sono soggetti a una vigilanza e un'applicazione efficaci in tale paese terzo.
- (6) Secondo la definizione del «Corporations Act» (di seguito «la legge sulle società») del 2001, un mercato finanziario è un sistema mediante il quale vengono regolarmente effettuate o accettate offerte di acquisizione o di cessione di prodotti finanziari. Un mercato finanziario deve gestire un sistema multilaterale secondo regole non discrezionali. Esso non gode di discrezionalità in merito al modo in cui esegue le negoziazioni e non può negoziare per conto proprio o effettuare negoziazioni «*matched principal*». Inoltre un mercato finanziario deve offrire ai membri un accesso imparziale ai suoi mercati e servizi. I criteri di accesso devono essere imparziali, trasparenti e applicati in modo non discriminatorio. A tal fine, le regole di funzionamento di un mercato finanziario devono essere basate su norme ragionevoli e non discriminatorie per quanto riguarda i requisiti di accesso e ammissibilità. Tali regole sono verificate dall'ASIC.
- (7) Per poter stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in merito alle borse in esso autorizzate sono equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 2014/65/UE devono essere soddisfatte le quattro condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE siano soddisfatte.
- (8) In base alla prima condizione, le sedi di negoziazione dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa.
- (9) Per gestire un mercato finanziario occorre essere in possesso di una licenza per il mercato australiano. A norma della legge sulle società, tale licenza viene concessa dal ministro. A norma dell'articolo 795 A della legge sulle società, una domanda di licenza deve essere depositata presso l'ASIC, che assiste il ministro in proposito. Una delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione è che il ministro ritenga che il richiedente abbia preso misure adeguate per soddisfare i pertinenti requisiti e sia in grado di sorvegliare adeguatamente il mercato, monitorare il comportamento dei partecipanti e far rispettare le regole di funzionamento del mercato (articolo 795 B della legge sulle società). Una volta autorizzati, i mercati finanziari sono tenuti a rispettare su base continuativa le condizioni della licenza e a mantenere misure adeguate per la gestione del mercato, comprese le modalità per monitorare e garantire il rispetto delle regole di gestione (articolo 792 A della legge sulle società).
- (10) L'ASIC è un'autorità pubblica istituita ai sensi dell'*Australian Securities and Investments Commission Act* (di seguito «la legge ASIC») del 2001 e ha il compito di amministrare e applicare la legge relativa ai mercati finanziari australiani. I poteri coercitivi e di vigilanza dell'ASIC le consentono di indagare sulle presunte violazioni della legge, di emettere avvisi di infrazione e di adire il giudice per far irrogare sanzioni civili. L'ASIC può avviare procedimenti giudiziari per violazioni a carattere penale della legge sulle società. L'ASIC ha anche il potere di ispezionare i mercati finanziari senza preavviso. In virtù di questo potere essa può ispezionare registri, registrazioni di dati e documenti. Inoltre, se il ministro con delega ai servizi finanziari ritiene che il gestore di un mercato finanziario non rispetti i suoi obblighi di licenziatario del mercato finanziario, può intimargli per iscritto di adottare misure specifiche volte all'osservanza dei suoi obblighi (articolo 794 A della legge sulle società). Se il mercato finanziario non si conforma a tali istruzioni, l'ASIC può adire il giudice per ottenere il rispetto delle stesse (articolo 794 A della legge sulle società). L'ASIC ha anche la facoltà di dare istruzioni a un'entità (compresi i gestori e i partecipanti ai mercati soggetti a licenza) se ritiene che sia necessario, o che sia nell'interesse pubblico, tutelare le persone che negoziano un prodotto finanziario o una categoria di prodotti finanziari (articolo 798 J della legge sulle società). Inoltre, l'ASIC può adire l'autorità giudiziaria per far applicare i suoi provvedimenti di regolamentazione e di indagine. L'ASIC può adire il giudice per imporre il rispetto dei provvedimenti adottati dalla stessa in virtù dei suoi poteri di regolamentazione e di indagine (articolo 70 della legge ASIC). Per di più, nel caso in cui un'entità non ottemperi ad istruzioni emesse a norma della legge sulle società, l'ASIC può adire il giudice per imporre il rispetto delle stesse istruzioni. Infine, i mercati finanziari devono essere in grado di garantire il rispetto da parte dei loro membri delle disposizioni della legge sulle società, delle relative norme e delle regole di funzionamento del mercato (articolo 792 A della legge sulle società). Una borsa autorizzata è inoltre tenuta a far fronte ad ogni potenziale violazione delle regole di funzionamento del mercato o della legge sulle società da parte dei suoi membri e ad informare l'ASIC di tali potenziali violazioni.
- (11) Si può pertanto concludere che le borse australiane sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa.

- (12) In base alla seconda condizione, le sedi di negoziazione di paesi terzi devono essere dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (13) Obblighi generali impongono al gestore di un mercato finanziario di valutare se i titoli ammessi alla negoziazione sul mercato che gestisce possono essere negoziati in modo equo, ordinato e trasparente. Secondo i requisiti giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 793 A della legge sulle società, l'ammissione dei titoli deve essere disciplinata da regole di gestione. Le regole di gestione dei mercati finanziari stabiliscono le condizioni che devono essere soddisfatte affinché le azioni di una entità quotata possano essere quotate sul mercato. L'entità deve chiedere l'ammissione alla negoziazione laddove i suoi titoli saranno negoziati, nonché fare domanda e ottenere l'autorizzazione di quotare tutti i titoli della sua categoria principale di titoli nel listino ufficiale del mercato finanziario. L'elenco delle entità ammesse alla negoziazione è pubblicato dal gestore del mercato e aggiornato dopo ogni giorno di negoziazione. L'ASIC esamina se i mercati finanziari dispongono di norme, sistemi e procedimenti adeguati per verificare che un prodotto finanziario soddisfi i criteri regolamentari e dei mercati finanziari per poter essere ammesso alla negoziazione sul mercato, accertando nel contempo che non vi siano restrizioni indebite alla negoziazione di titoli. Tutti i titoli negoziati su borse autorizzate devono rispettare determinate norme di quotazione, che vengono sottoposte all'esame dell'ASIC. I titoli devono essere liberamente negoziabili e rispondere ad alcuni criteri relativi alla loro distribuzione al pubblico e all'emittente necessari per determinarne il valore. Una borsa autorizzata non può quotare titoli per i quali le informazioni sui titoli emessi e sui loro emittenti non sono accessibili al pubblico. Infine, per garantire la regolare negoziazione di titoli su borse autorizzate, l'ASIC e il ministro possono sospendere la negoziazione di un prodotto finanziario o di una categoria di prodotti finanziari.
- (14) Nella legge sulle società l'obbligo giuridicamente vincolante di una negoziazione «equa, ordinata e trasparente» impone ai mercati finanziari di rendere pubblicamente disponibili informazioni sulle operazioni e sulle offerte di acquisto e di vendita. Inoltre è previsto l'obbligo per i partecipanti di non effettuare operazioni a meno che non siano abbinate ad un ordine trasparente in fase di pre-negoziazione nel book di negoziazione. Esistono deroghe per talune negoziazioni, come quelle sul mercato dei blocchi o con miglioramento del prezzo. Se un partecipante si avvale di una di queste deroghe, è tenuto a conservare la relativa documentazione per poter dimostrare che l'operazione risponde ai criteri della deroga invocata. Secondo le norme sull'integrità dei mercati, i mercati finanziari sono tenuti a rendere immediatamente note le informazioni pre-negoziazione ricevute durante l'orario di negoziazione, in modo costante e in tempo reale, a condizioni commerciali ragionevoli e su base non discriminatoria. Per le informazioni ricevute dopo la chiusura, il gestore del mercato è tenuto a rendere note le informazioni pre-negoziazione entro l'avvio delle negoziazioni successive. Il quadro normativo australiano comprende anche l'obbligo di fornire in modo costante e in tempo reale informazioni post-negoziazione. I mercati finanziari sono tenuti a rendere note le informazioni post-negoziazione su un sito web accessibile al pubblico, in modo gratuito ed entro un lasso di tempo non superiore a 20 minuti.
- (15) Si può pertanto concludere che le borse australiane dispongono di regole chiare e trasparenti sull'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (16) In base alla terza condizione, gli emittenti di titoli devono essere soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.
- (17) Il quadro normativo australiano prevede requisiti di informazione chiari, esaustivi e specifici applicabili alle relazioni annuali e intermedie. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in una borsa australiana sono tenuti a pubblicare relazioni finanziarie annuali e intermedie (semestrali) (articoli 292 e 302). Le relazioni devono rispettare le norme contabili (articoli 296 e 304 della legge sulle società) e presentare un quadro fedele e corretto della posizione finanziaria e dei risultati dell'entità (articoli 297 e 305 della legge sulle società). Inoltre, le relazioni finanziarie annuali devono essere sottoposte a audit, con deposito della relazione di revisione (articolo 301 della legge sulle società). L'ASIC conserva la documentazione contenente le informazioni sulla società, che comprende il prospetto e i rendiconti finanziari annuali. La divulgazione di informazioni complete e tempestive sugli emittenti di titoli consente agli investitori di valutare i risultati economici degli emittenti e garantisce un'adeguata trasparenza grazie a un flusso regolare di informazioni.
- (18) Si può pertanto concludere che gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in borse autorizzate dall'ASIC in Australia sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.

- (19) In base alla quarta condizione, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (20) Le normative australiane sui titoli istituiscono un quadro regolamentare e di vigilanza complessivo per garantire l'integrità del mercato, vietare comportamenti fraudolenti o ingannevoli su borse autorizzate e la diffusione di informazioni false o fuorvianti sui titoli o sugli emittenti, nonché prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Le disposizioni in materia di abuso di mercato figurano nella parte 7.10 della legge sulle società. Alcuni dei divieti sono anche ripresi nelle norme sull'integrità dei mercati, istituite ai sensi dell'articolo 798 G (1) della legge sulle società, e si applicano ai mercati finanziari regolamentati e a coloro che vi partecipano. A norma degli articoli 1041 E e 1041 F della legge sulle società, è vietato rendere dichiarazioni false o fuorvianti in merito a prodotti finanziari, indurre altri a negoziare prodotti finanziari utilizzando informazioni false o fuorvianti, nonché assumere un comportamento disonesto in relazione ad un prodotto finanziario e/o come licenziatario di servizi finanziari (articoli 1041 G e 1041 H). La parte 7.10, divisione 2, della legge sulle società contiene una serie di divieti di manipolazione del mercato. Inoltre, la parte 7.10, divisione 3, della legge sulle società vieta esplicitamente l'abuso di informazioni privilegiate. L'ASIC controlla l'applicazione di tali norme utilizzando i suoi ampi poteri per indagare su attività di mercato sospette e perseguire i presunti casi di violazione.
- (21) Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (22) Si può inoltre concludere che il quadro giuridico e di vigilanza che disciplina i mercati finanziari in Australia e sottoposto alla vigilanza dell'ASIC è conforme alle quattro condizioni per quanto concerne le disposizioni legislative e di vigilanza e, di conseguenza, dovrebbe essere considerato equivalente al sistema di requisiti per le sedi di negoziazione di cui alla direttiva 2014/65/UE, al regolamento (UE) n. 600/2014, al regolamento (UE) n. 596/2014 e alla direttiva 2004/109/CE.
- (23) Dato che un numero rilevante di azioni emesse e ammesse alla negoziazione in Australia vengono negoziate anche in sedi di negoziazione dell'UE, la presente decisione è necessaria per garantire che tutte le imprese di investimento soggette all'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 mantengano la capacità di negoziare azioni ammesse alla negoziazione nelle borse australiane. Poiché presso le borse australiane sono presenti ingenti disponibilità di liquidità (*liquidity pool*) alternative in tali azioni, è necessario riconoscere il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia, in particolare al fine di consentire alle imprese d'investimento di rispettare l'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori nei confronti dei loro clienti.
- (24) La presente decisione si basa su dati che dimostrano come le negoziazioni complessive dell'UE in una serie di azioni ammesse presso le borse australiane abbiano una frequenza tale da impedire alle imprese MIFID di beneficiare della deroga di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Ne consegue che l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applicherebbe a un numero significativo di azioni ammesse alla negoziazione in Australia.
- (25) La decisione sarà integrata da accordi di collaborazione per garantire l'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti e l'ASIC.
- (26) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi ai mercati finanziari, applicabili in Australia al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e di vigilanza per i mercati regolamentati, l'efficacia della collaborazione di vigilanza in relazione al monitoraggio e all'applicazione della normativa e al soddisfacimento delle condizioni in base alle quali è stata adottata la presente decisione.
- (27) La Commissione dovrebbe condurre riesami periodici delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai mercati finanziari in Australia. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione. Qualsiasi riesame potrebbe portare all'abrogazione della presente decisione.
- (28) Poiché che il regolamento (UE) n. 600/2014 e la direttiva 2014/65/UE si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2018, occorre che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(29) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza dell'Australia applicabile ai mercati finanziari ivi autorizzati e di cui all'allegato della presente decisione è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e a un'applicazione efficaci.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Mercati finanziari:

- a) ASX Limited
 - b) Chi-X Australia Pty Ltd.
-

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2319 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2017****che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza applicabile alle società di gestione del mercato riconosciute nella regione amministrativa speciale di Hong Kong in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede che le imprese di investimento assicurino che le transazioni che effettuano su azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o negoziate in sedi di negoziazione si svolgano in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici, o in sedi di negoziazione di paesi terzi giudicate equivalenti dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE.
- (2) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede soltanto un obbligo di negoziazione per quanto concerne le azioni. L'obbligo di negoziazione non si applica ad altri strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi.
- (3) La procedura di equivalenza per le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è intesa a consentire alle imprese di investimento di negoziare azioni che sono soggette all'obbligo di negoziazione nell'Unione, in sedi di negoziazione di paesi terzi riconosciute come equivalenti. La Commissione dovrebbe valutare se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che una sede di negoziazione autorizzata in tale paese terzo soddisfi requisiti giuridicamente vincolanti che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e che sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci in tale paese terzo. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti da tale atto, e in particolare del suo contributo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria.
- (4) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, b) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili, c) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori, e d) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GUL 390 del 31.12.2004, pag. 38)..

- (5) Lo scopo di questa valutazione dell'equivalenza è stabilire, tra l'altro, se i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili a Hong Kong alle società di gestione del mercato riconosciute, stabilite e autorizzate nel quadro della *Securities and Futures Ordinance* («SFO») di Hong Kong («società di gestione del mercato riconosciute») e sottoposte al controllo della *Securities and Futures Commission* («SFC»), siano equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE, e siano soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci in tale paese terzo.
- (6) Per quanto riguarda le condizioni che prevedono che i mercati siano soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, nel quadro della SFO (capitolo 571 delle Leggi di Hong Kong - *Laws of Hong Kong*) una società di gestione del mercato riconosciuta deve gestire un sistema multilaterale sulla base di regole non discrezionali. Essa non gode di discrezionalità in merito al modo in cui esegue le negoziazioni né può negoziare per conto proprio o svolgere attività di negoziazione *matched principal*. Inoltre, una società di gestione del mercato riconosciuta deve consentire ai membri di accedere in maniera equa ai suoi mercati e servizi. I criteri di accesso devono essere imparziali, trasparenti e applicati in modo non discriminatorio. A tal fine, le regole di funzionamento di una società di gestione del mercato riconosciuta devono essere basate su norme ragionevoli e non discriminatorie per quanto riguarda i requisiti di accesso e ammissibilità. Le regole della società di gestione del mercato sono verificate e approvate dalla SFC. Per accedere al sistema di negoziazione di una società di gestione del mercato riconosciuta è necessario diventare partecipante di detta società. I partecipanti devono soddisfare determinati criteri. Essi devono, ad esempio, essere società costituite a Hong Kong, essere titolari di una licenza ai sensi della sezione 116, paragrafo 1, della SFO ed essere in possesso di un certificato di registrazione valido dell'attività commerciale a norma della *Business Registration Ordinance*.
- (7) Le quattro condizioni previste all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di sedi di negoziazione ivi autorizzate sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2014/65/UE.
- (8) In base alla prima condizione, le sedi di negoziazione dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e un'applicazione efficaci su base continuativa.
- (9) La sezione 19, paragrafo 1, lettera a), della SFO stabilisce che è fatto divieto a qualunque soggetto, tranne alle società di gestione del mercato riconosciute, di gestire una borsa. La SFC può riconoscere una società come società di gestione del mercato se ritiene che ciò sia nell'interesse del pubblico degli investitori o nell'interesse pubblico o per una corretta regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari. La SFC può, previa consultazione prima del pubblico e quindi del ministro delle Finanze della regione amministrativa speciale di Hong Kong, riconoscere una società come società di gestione del mercato. La SFC può anche, con il consenso del ministro delle Finanze, concedere il riconoscimento a un controllore del mercato (*exchange controller*). Tale riconoscimento può essere soggetto a condizioni imposte dalla SFC. Dopo aver ottenuto il riconoscimento, una società di gestione del mercato riconosciuta che gestisce una borsa è tenuta a garantire che il mercato dei titoli negoziati nelle sue filiali sia ordinato, informato ed equo. In base alla parte III, divisioni da 2 a 4, della SFO, una società di gestione del mercato riconosciuta è tenuta ad assicurare che i rischi associati alle sue attività e operazioni siano gestiti con prudenza. Nell'espletamento di tali obblighi, essa è tenuta sia ad agire nell'interesse del pubblico, tenendo conto in particolare degli interessi del pubblico degli investitori, sia a garantire che l'interesse pubblico prevalga se in contrasto con l'interesse della società di gestione del mercato riconosciuta o con quello del controllore del mercato riconosciuto. Le società di gestione del mercato riconosciute sono tenute a rispettare gli obblighi normativi derivanti da atti o norme e da ogni altra disposizione di legge.
- (10) La SFC è l'autorità di regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari di Hong Kong. A norma della parte III della SFO, la SFC è responsabile della vigilanza, del controllo e della regolamentazione delle attività svolte dalle società di gestione del mercato riconosciute e dai controllori del mercato riconosciuti. La SFC controlla le società di gestione del mercato riconosciute per stabilire se siano conformi agli obblighi di legge previsti sia nella fase iniziale che su base continuativa. Se le società di gestione del mercato riconosciute non adempiono a tali obblighi, la SFC può adottare le misure appropriate di cui alla parte III della SFO. Le sezioni 28 e 72 della SFO stabiliscono che la SFC possa revocare il riconoscimento della società come società di gestione del mercato. A norma della SFO, la SFC dispone di poteri di carattere normativo, amministrativo e di indagine, e può emanare decreti ingiuntivi nel quadro di procedimenti civili a norma delle sezioni 213 e 214 della SFO, irrogare sanzioni amministrative o penali, nonché avviare procedimenti o rinviare le questioni all'autorità giudiziaria penale. Inoltre, ai sensi della sezione 399, paragrafo 1, della SFO, la SFC può pubblicare i codici e gli orientamenti che ritiene adeguati per fornire orientamenti per il perseguimento dei suoi obiettivi e funzioni di regolamentazione e

per il funzionamento di tutte le disposizioni della SFO. Le società di gestione del mercato riconosciute sono responsabili della definizione e dell'applicazione delle loro norme di negoziazione per garantire la conformità dei loro partecipanti. Per garantire il mantenimento della conformità agli obblighi previsti dalla SFO, la SFC può riesaminare e sottoporre ad audit le operazioni delle società di gestione del mercato riconosciute e dei controllori del mercato riconosciuti, i loro sistemi elettronici di negoziazione e di compensazione e la loro gestione del rischio. A norma della sezione 23 della SFO, la SFC può imporre alle società di gestione del mercato riconosciute di elaborare o modificare le norme che dette società sono autorizzate ad elaborare in forza di tale disposizione. La SFC può imporre alle società di gestione del mercato riconosciute di consegnare i libri, i registri e altri informazioni relative alle loro attività o alle negoziazioni di titoli. La SFC può inoltre imporre alle società di gestione del mercato riconosciute di adottare misure particolari, ad esempio imponendo loro di adottare le misure relative alla gestione, alla conduzione o all'esercizio delle loro attività, o vietando loro di adottare le misure relative alla gestione, alla conduzione o all'esercizio delle loro attività specificate nell'avviso di restrizione (*Restriction Notice*) di cui alla sezione 92, paragrafo 1, della SFO. Inoltre, ai sensi della sezione 29 della SFO, la SFC ha il potere di sospendere le negoziazioni di titoli e chiudere una società di gestione del mercato riconosciuta qualora ritenga che sussistano rischi per l'ordinata negoziazione in borsa. La SFO attribuisce alla SFC il potere d'irrogare sanzioni disciplinari (parte IX della SFO) e di perseguire i colpevoli di illeciti relativi ai titoli (sezione 388 della SFO). La sorveglianza e il controllo disciplinare della SFC riguardano non solo le società quotate e i titolari di licenze, ma anche i partecipanti al mercato, compresi gli investitori. A norma della SFO, la SFC ha il potere di adottare azioni disciplinari, civili e penali per gli abusi di mercato. A norma della parte XIII della SFO, la SFC può ricorrere al tribunale per gli abusi di mercato (*Market Misconduct Tribunal*) e, se del caso, imporre sanzioni civili. Analogamente, a norma della parte XIV della SFO, la SFC può adire l'autorità giudiziaria penale. Se del caso, la SFC può anche chiedere mandati per effettuare perquisizioni, conformemente a quanto previsto alla sezione 191 della SFO, e cooperare con gli organismi di regolamentazione nazionali e stranieri al fine di svolgere indagini a norma della sezione 186 della SFO.

- (11) Il memorandum d'intesa del 2001 concluso tra il controllore del mercato e la SFC su questioni relative alla supervisione della SFC, alla supervisione dei partecipanti al mercato e alla vigilanza del mercato (*Memorandum of Understanding on Matters relating to SFC Oversight, Supervision of Exchange Participants and Market Surveillance*) prevede che le borse riconosciute forniscano alla SFC dati e informazioni regolarmente o in maniera puntuale. Ai fini del controllo, la SFC ha accesso agli ordini e alle informazioni sulle operazioni in tempo reale. A norma dell'appendice II, punto 16, del memorandum d'intesa, le società di gestione del mercato riconosciute sono tenute a notificare quanto prima alla SFC le questioni ritenute gravi e a condividere con essa le informazioni entro termini stabiliti, come convenuto tra le due parti. A norma della sezione 27 della SFO, la SFC può imporre a una società di gestione del mercato riconosciuta di consegnare i libri e i registri tenuti in relazione a o ai fini delle sue attività o relativi agli strumenti finanziari negoziati; nonché altre informazioni relative alla sua attività o a qualsiasi negoziazione di titoli, contratti a termine o prodotti derivati OTC. Le società di gestione del mercato riconosciute devono tenere registri di tutti gli ordini e le operazioni relativi a qualsiasi strumento finanziario, che la SFC può ragionevolmente richiedere nell'adempimento delle sue funzioni. Esse sono tenute a conservare tali registri per un periodo non inferiore a sette anni.
- (12) Si può pertanto concludere che le società di gestione del mercato riconosciute di Hong Kong sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa.
- (13) In base alla seconda condizione, le sedi di negoziazione di paesi terzi devono essere dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (14) Uno degli obblighi di legge per le società di gestione del mercato riconosciute a norma della sezione 21 della SFO è garantire un mercato ordinato, informato ed equo. Le regole per la quotazione consistono nei requisiti previsti dal regolamento di borsa, in conformità della SFO, in cui il gestore del mercato stabilisce le proprie regole interne per garantire un mercato equo, ordinato ed efficiente per la negoziazione dei titoli e prevede che l'emissione dei titoli avvenga in modo equo e ordinato e che tutti i possessori dei titoli emessi ricevano un trattamento giusto ed equo. Le regole per la quotazione contemplano i requisiti di base per la quotazione dei titoli. Tali regole includono inoltre i requisiti che devono essere soddisfatti prima che i titoli possano essere quotati e gli obblighi permanenti che l'emittente è tenuto rispettare una volta approvata l'ammissione alla quotazione. Conformemente alla sezione 24 della SFO, la SFC è tenuta ad approvare tali regole per la quotazione. Le società che richiedono l'ammissione alla quotazione devono essere validamente costituite, devono soddisfare taluni requisiti patrimoniali e di informativa e avere una sufficiente presenza della dirigenza a Hong Kong. Sia il richiedente sia la sua attività devono essere ritenuti idonei per l'ammissione alla quotazione dal gestore del mercato. Una società di gestione del mercato riconosciuta mantiene il potere discrezionale assoluto di accettare o respingere le richieste di ammissione a quotazione. Eventuali deroghe alle regole per la quotazione possono essere concesse solamente caso per caso, tenendo conto delle circostanze specifiche. Tali deroghe, se destinate ad avere un carattere generale,

possono essere concesse solo previa approvazione della SFC. Una società di gestione del mercato riconosciuta deve certificare alla SFC l'approvazione della quotazione di un titolo. I titoli devono essere liberamente trasferibili e soddisfare alcuni criteri relativi alla loro distribuzione al pubblico. Infine, per garantire una negoziazione ordinata dei titoli, la SFC può sospendere la negoziazione di un prodotto finanziario o di una categoria di prodotti finanziari negoziati in una società di gestione del mercato riconosciuta.

- (15) Nel quadro dell'obbligo di garantire una negoziazione ordinata, informata ed equa, una società di gestione del mercato riconosciuta deve garantire un livello adeguato di trasparenza delle negoziazioni in modo tempestivo e su base equa. Le informazioni pre-negoziazione comprendono la migliore quotazione di acquisto e vendita e lo spessore dei prezzi e degli ordini. L'intero book di negoziazione, compresi i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi, è reso pubblico in maniera continuativa e in tempo reale durante la sessione di negoziazione continua. I partecipanti al mercato possono accedere alle informazioni pre-negoziazione direttamente attraverso i sistemi di scambio di dati di mercato, o indirettamente, attraverso gli *information vendors*. Non vi sono deroghe alla trasparenza pre-negoziazione. Le operazioni effettuate in una società di gestione del mercato riconosciuta sono soggette alla divulgazione post-negoziazione delle informazioni. I dettagli relativi alle operazioni di borsa sono comunicati in tempo reale e comprendono, tra l'altro, prezzi, prezzi di chiusura e informazioni sul fatturato del mercato. I partecipanti al mercato possono accedere alle informazioni post-negoziazione direttamente attraverso i sistemi di scambio di dati di mercato, o indirettamente, attraverso gli *information vendors*.
- (16) Si può pertanto concludere che le società di gestione del mercato riconosciute a Hong Kong sono dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (17) Conformemente alla terza condizione, gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.
- (18) Le regole per la quotazione di una società di gestione del mercato riconosciuta devono prevedere obblighi di informativa chiari, esaurienti e specifici che si applicano alle relazioni annuali e intermedie. Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sono tenuti a pubblicare i bilanci d'esercizio annuali e le relazioni finanziarie semestrali, come previsto dal regolamento di borsa. Le relazioni devono essere sottoposte ad audit ed essere conformi ai principi contabili generalmente accettati. Una società di gestione del mercato riconosciuta è tenuta a monitorare la continua conformità degli emittenti agli obblighi di informativa previsti dalle regole per la quotazione. Inoltre, nell'ambito delle sue costanti attività di monitoraggio e di applicazione della normativa, una società di gestione del mercato riconosciuta riesamina le relazioni annuali degli emittenti, prestando particolare attenzione al rispetto delle regole per l'ammissione alla quotazione da parte degli emittenti e la loro comunicazione di eventi e sviluppi importanti. La SFC svolge una sorveglianza attiva delle attività delle società e analisi approfondite delle società quotate selezionate al fine di individuare eventuali non conformità o comportamenti scorretti da parte delle società stesse. La comunicazione di informazioni complete e tempestive sugli emittenti di titoli consente agli investitori di valutarne i risultati economici e assicura loro un'adeguata trasparenza grazie a un flusso regolare di informazioni.
- (19) Si può pertanto concludere che gli emittenti di titoli ammessi in società di gestione del mercato riconosciute a Hong Kong sono soggetti a obblighi di informativa sia periodici che su base continuativa che garantiscono un elevato livello di protezione degli investitori.
- (20) In base alla quarta condizione, il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (21) La normativa di Hong Kong in materia di titoli, come illustrato qui di seguito, istituisce un quadro complessivo di regolamentazione e di vigilanza per garantire l'integrità del mercato, vietare condotte ingannevoli o fraudolente nelle società di gestione del mercato riconosciute e la diffusione di informazioni false o fuorvianti relativamente a titoli o emittenti, nonché prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. La SFO disciplina gli abusi di mercato e istituisce regimi civili e penali in materia di abusi di mercato. Nell'abuso di mercato, secondo la definizione della SFO, rientrano sei diversi reati: l'abuso di informazioni privilegiate a norma delle sezioni 270 e 291 della SFO, la falsa negoziazione a norma delle sezioni 274 e 295 della SFO, la manipolazione dei prezzi a norma delle sezioni 275 e 296 della SFO, la divulgazione di informazioni circa operazioni vietate a norma delle sezioni 276 e 297 della SFO, la divulgazione di informazioni false e fuorvianti che inducono operazioni a norma delle sezioni 277 e 298 della SFO e la manipolazione del mercato a norma delle sezioni 278 e 299 della SFO. Gli illeciti civili sono esaminati dal tribunale per gli abusi di mercato presso cui la SFC può proporre ricorso. Per quanto riguarda i reati, la SFC ha il potere di svolgere un procedimento sommario presso la pretura. Conformemente alla sezione 107 della SFO, la SFC può chiedere sanzioni penali nei confronti di soggetti che inducono altri ad acquistare o vendere titoli tramite dichiarazioni false, fraudolente o avventate, o, a norma della sezione 298 della SFO, nei confronti di soggetti che divulgano informazioni false o ingannevoli che potrebbero indurre altri ad acquistare titoli. Ai sensi della sezione 277 della SFO, anche quest'ultimo comportamento è considerato come illecito nel quadro del regime civile in materia di comportamenti scorretti sul

mercato. Inoltre, la sezione 300 della SFO definisce le responsabilità penali per i soggetti che mettono in atto, in un'operazione su titoli, comportamenti, dispositivi o sistemi ingannevoli o fraudolenti con intenzioni fraudolente o ingannevoli. La sezione 384 della SFO stabilisce la responsabilità penale per i soggetti che deliberatamente o in modo avventato forniscono informazioni false o ingannevoli alla SFC o al controllore del mercato riconosciuto. Nel caso in cui una società sia riconosciuta colpevole di un reato, la sezione 390 della SFO estende la responsabilità penale a tutti i funzionari della società che abbiano permesso la commissione del reato, siano stati conniventi o abbiano agito in modo sconsiderato in relazione alla stessa.

- (22) Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (23) Si può concludere inoltre che il quadro giuridico e di vigilanza che disciplina le società di gestione del mercato riconosciute che operano a Hong Kong sotto la vigilanza della SFC è conforme alle quattro condizioni in materia di disposizioni legislative e di vigilanza e che, di conseguenza, dovrebbe essere considerato equivalente al sistema di requisiti per le sedi di negoziazione stabilito nella direttiva 2014/65/UE, nel regolamento (UE) n. 600/2014, nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nella direttiva 2004/109/CE.
- (24) Poiché un numero significativo di azioni emesse dall'UE, che sono ammesse alla negoziazione e negoziate in sedi di negoziazione dell'UE, sono negoziate anche in sedi di negoziazione di Hong Kong, le sedi di negoziazione di Hong Kong fungono spesso da centri di liquidità aggiuntivi per tali azioni emesse dall'UE. Questo consente alle imprese di investimento dell'UE di negoziare azioni emesse dall'UE ammesse alla negoziazione e negoziate in sedi dell'UE al di fuori dell'orario di apertura delle sedi di negoziazione dell'UE. Il riconoscimento del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong consentirebbe alle imprese di investimento dell'UE di continuare a negoziare le azioni emesse nell'UE al di fuori dell'orario di apertura delle sedi di negoziazione dell'UE.
- (25) La presente decisione si basa su dati che dimostrano che, nel complesso, la negoziazione dell'UE in una serie di titoli ammessi alla negoziazione in società di gestione del mercato a Hong Kong ha una frequenza tale per cui le imprese MiFID non potrebbero beneficiare dell'eccezione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Ne consegue che l'obbligo di negoziazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 si applicherebbe a un numero significativo di azioni ammesse alla negoziazione a Hong Kong.
- (26) La decisione sarà integrata da accordi di cooperazione per assicurare un efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti e la SFC.
- (27) La presente decisione si basa sui requisiti giuridicamente vincolanti relativi alle società di gestione del mercato riconosciute che si applicano a Hong Kong al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza per queste sedi di negoziazione, gli sviluppi di mercato, l'efficacia della cooperazione di vigilanza in relazione al monitoraggio e all'applicazione della normativa e al soddisfacimento delle condizioni in base alle quali è stata adottata la presente decisione.
- (28) La Commissione dovrebbe condurre riesami periodici delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle società di gestione del mercato riconosciute a Hong Kong. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione. Eventuali riesami potrebbero comportare l'abrogazione della presente decisione.
- (29) Poiché il regolamento (UE) n. 600/2014 e la direttiva 2014/65/UE si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2018, occorre che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (30) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza della regione amministrativa speciale di Hong Kong che si applica alle società di gestione del mercato riconosciute ivi autorizzate, di cui all'allegato della presente decisione, è considerato equivalente ai requisiti derivanti dalla direttiva 2014/65/UE, dal regolamento (UE) n. 600/2014, dal regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e a un'applicazione efficaci.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Società di gestione del mercato riconosciute:

The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK)

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2320 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2017****che stabilisce l'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America per le borse valori nazionali e i sistemi di negoziazione alternativi in conformità della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ prevede che le imprese di investimento assicurino che le transazioni che effettuano su azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati o negoziate in sedi di negoziazione si svolgano in mercati regolamentati, in sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici, o in sedi di negoziazione di paesi terzi giudicate equivalenti dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE.
- (2) L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 prevede soltanto un obbligo di negoziazione per quanto concerne le azioni. L'obbligo di negoziazione non si applica ad altri strumenti rappresentativi di capitale, quali certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi.
- (3) La procedura di equivalenza per le sedi di negoziazione stabilite in paesi terzi di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE è intesa a consentire alle imprese di investimento di negoziare azioni che sono soggette all'obbligo di negoziazione nell'Unione, in sedi di negoziazione di paesi terzi riconosciute come equivalenti. La Commissione dovrebbe valutare se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che una sede di negoziazione autorizzata in tale paese terzo soddisfi requisiti giuridicamente vincolanti che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, e che sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci nel paese terzo in questione. Tale disposizione dovrebbe essere letta alla luce degli obiettivi perseguiti da questi atti, in particolare il contributo alla realizzazione e al funzionamento del mercato interno, all'integrità del mercato, alla protezione degli investitori e, da ultimo, ma non meno importante, alla stabilità finanziaria.
- (4) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le condizioni seguenti: a) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, b) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili, c) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori e d) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (5) Lo scopo di questa valutazione dell'equivalenza è valutare, tra l'altro, se i requisiti giuridicamente vincolanti applicabili negli Stati Uniti d'America («Stati Uniti» o «USA») alle borse valori nazionali («NSE») e ai sistemi di

⁽¹⁾ GUL 173 del 12.6.2014, pag. 349.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 84).⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GUL 173 del 12.6.2014, pag. 1).⁽⁴⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GUL 390 del 31.12.2004, pag. 38).

negoziazione alternativi («ATS») ivi stabiliti e registrati presso la *Securities and Exchange Commission* degli Stati Uniti («SEC»), e sottoposti alla vigilanza di quest'ultima, sono equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE, e che sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci in tale paese terzo.

- (6) Per quanto concerne la condizione per cui i mercati devono essere soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa, la sezione 3(a)(1) del *Securities Exchange Act* del 1934 (in prosieguo «*Exchange Act*») definisce borsa valori una qualsiasi organizzazione, associazione o gruppo di persone che costituisce, mantiene o fornisce un mercato o strutture per far incontrare acquirenti e venditori di titoli o comunque per svolgere, per quanto concerne i titoli, le funzioni normalmente svolte da una borsa valori. Il termine borsa valori è definito nella *Rule 3b-16* della SEC come un'organizzazione, un'associazione o gruppo di persone che 1) riunisce gli ordini di titoli di più acquirenti e venditori e 2) utilizza metodi consolidati non discrezionali (tramite la fornitura di un sistema di negoziazione o la fissazione di norme) tramite i quali tali ordini interagiscono tra di loro e gli acquirenti e i venditori che inseriscono tali ordini accettano le condizioni della negoziazione. Di conseguenza, una borsa valori deve gestire un sistema multilaterale secondo regole non discrezionali. Una borsa valori deve registrarsi presso la SEC come NSE oppure come intermediario finanziario (*broker-dealer*) e rispettare il regolamento ATS (*Regulation ATS*).
- (7) Inoltre le NSE devono consentire ai membri di accedere in maniera equa ai loro mercati e servizi. I criteri di accesso devono inoltre essere trasparenti e non devono essere applicati in modo ingiustamente discriminatorio. A tal fine, le NSE sono tenute a disporre di norme che prevedono le modalità con cui ogni intermediario finanziario registrato può chiedere di diventare membro. La SEC, a norma della sezione 19(b) dell'*Exchange Act*, esamina le norme per l'ammissione a una NSE. Sebbene le NSE debbano disporre di norme di accesso ragionevoli, tali norme dovrebbero vietare che sia rifiutato l'accesso in modo ingiustamente discriminatorio. Le NSE sono tenute a negare l'accesso agli intermediari finanziari non registrati e possono negare l'accesso a qualsiasi intermediario finanziario oggetto di esclusione prevista dalla legge.
- (8) La sezione 242.300 del titolo 17 del *Code of Federal Regulations* parte 242 (in prosieguo «regolamento ATS») definisce ATS una qualsiasi organizzazione, associazione, persona, gruppo di persone o sistema che fornisce un mercato per far incontrare acquirenti e venditori di titoli o comunque per svolgere, per quanto concerne i titoli, le funzioni normalmente svolte da una borsa valori a norma della *Rule 3b-16* dell'*Exchange Act*. A norma del regolamento ATS, un ente che rientra nella definizione di borsa valori deve registrarsi come NSE o come intermediario finanziario e rispettare il regolamento ATS. Un ATS deve gestire un sistema multilaterale nel quale i partecipanti eseguono operazioni secondo regole non discrezionali. Gli ATS che effettuano almeno il 5 % del volume medio delle negoziazioni giornaliere di un qualsiasi titolo azionario in un certo periodo di tempo devono rispettare i requisiti in materia di equità di accesso di cui alla sezione 242.301(b)(5)(ii) del regolamento ATS. In particolare, devono stabilire per iscritto norme che garantiscono l'accesso alla negoziazione per quanto concerne il titolo in questione nei loro sistemi e conservare tali norme nei loro archivi. Agli ATS è vietato imporre alle persone restrizioni o limiti ingiustificati per quanto riguarda l'accesso ai loro servizi per i titoli azionari per cui l'ATS effettua almeno il 5 % del volume medio delle negoziazioni giornaliere nel periodo di tempo in questione, e non possono applicare tali norme in maniera ingiusta o discriminatoria. Le norme di accesso sono fornite alla SEC su richiesta.
- (9) Le quattro condizioni previste dall'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), quarto comma, della direttiva 2014/65/UE devono essere soddisfatte al fine di stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di NSE e di ATS autorizzati nel paese terzo in questione sono equivalenti a quelle fissate dalla direttiva 2014/65/UE.
- (10) In base alla prima condizione le sedi di negoziazione dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa.
- (11) Le NSE devono essere registrate dalla SEC prima di poter iniziare l'attività. La SEC procede alla registrazione se constata che i requisiti applicabili al richiedente sono soddisfatti. In caso contrario la SEC deve negare la registrazione (sezione 19(a)(1) del *Securities Exchange Act*). L'*Exchange Act* prevede che le borse valori dispongano di misure per fare fronte a tutti i tipi di comportamento e di attività che il richiedente intende svolgere. Una volta

registrate, le NSE sono tenute a mantenere regole, politiche e procedure coerenti con i loro obblighi statutari e ad essere in grado di adempiere ai propri obblighi. In seguito alla registrazione le NSE diventano organismi di autoregolamentazione (*Self-Regulatory Organisation*, in prosieguo «SRO»). In tale veste, le NSE verificano e impongono il rispetto da parte dei loro membri e delle persone associate ai loro membri delle disposizioni dell'*Exchange Act*, delle norme e dei regolamenti da esso derivati e delle proprie norme. In caso di mancato rispetto delle norme delle NSE da parte dei membri, le NSE, in qualità di SRO, sono tenute a far fronte ad ogni potenziale violazione delle regole del mercato o della normativa federale sui titoli da parte dei loro membri. Inoltre sono tenute ad informare la SEC di violazioni significative.

- (12) Gli ATS devono conformarsi al regolamento ATS, che prevede, tra l'altro, la registrazione degli ATS presso la SEC come intermediari finanziari a norma della sezione 15 del *Securities Exchange Act*. Gli ATS, come intermediari finanziari, devono essere membri di almeno un SRO, quale, ad esempio, la *Financial Industry Regulatory Authority* (in prosieguo «FINRA»). L'intermediario finanziario richiedente deve presentare informazioni sul suo *background*, compreso il tipo di attività che intende svolgere, l'identità dei proprietari diretti ed indiretti del richiedente e di altre persone dotate di poteri di controllo, inclusi i dirigenti, e se egli stesso o uno qualunque dei soggetti ad esso collegati tramite una relazione di controllo è stato oggetto di procedimenti penali o civili o di interventi regolamentari nel quadro di qualsiasi attività connessa agli investimenti. La SEC deve negare la registrazione (sezione 15 del *Securities Exchange Act*) nel caso in cui non pervenga ad una conclusione soddisfacente in questo ambito.
- (13) Nel quadro statunitense il mantenimento della conformità ai requisiti per la registrazione iniziale costituisce una condizione per il mantenimento della registrazione per le NSE e gli ATS. Le NSE e gli ATS registrati sono tenuti a mantenere regole, politiche e procedure coerenti con gli obblighi previsti dalle leggi e dalle norme federali sui titoli, e ad essere in grado di adempiere ai propri obblighi.
- (14) Per quanto riguarda la vigilanza efficace, il *Securities Act* del 1933 (in prosieguo «*Securities Act*») e l'*Exchange Act* costituiscono i principali atti della legislazione primaria che definisce un quadro giuridico vincolante per la negoziazione di titoli negli Stati Uniti. L'*Exchange Act* conferisce alla SEC ampi poteri su tutti gli aspetti del settore dei titoli, incluso il potere di registrare, di regolamentare e di controllare gli intermediari finanziari, compresi gli ATS, gli agenti di trasferimento e gli organismi di compensazione nonché gli SRO degli Stati Uniti, che includono le borse valori e la FINRA. L'*Exchange Act* inoltre individua e vieta alcuni tipi di comportamento sui mercati e conferisce alla SEC poteri disciplinari sulle entità regolamentate e sulle persone ad esse associate. L'*Exchange Act* prevede altresì che la SEC chieda relazioni periodiche alle imprese con titoli quotati in borsa. L'autoregolamentazione degli intermediari del mercato attraverso un sistema di SRO è uno degli elementi fondamentali del quadro normativo degli Stati Uniti. Il quadro statunitense prevede che gli SRO, in qualità di organismi di regolamentazione, siano i principali responsabili della determinazione delle norme che regolano le attività dei loro membri e del controllo delle modalità con cui i loro membri svolgono tali attività. In caso di mancato rispetto delle norme degli ATS da parte dei membri, gli ATS, in qualità di SRO, sono tenuti a far fronte ad ogni potenziale violazione delle regole del mercato o della normativa federale sui titoli da parte dei loro membri. Inoltre sono tenuti ad informare la SEC di violazioni significative.
- (15) L'*Exchange Act* prevede che tutte le NSE registrate possano imporre il rispetto, da parte dei loro membri e delle persone associate ai loro membri, delle disposizioni dell'*Exchange Act*, delle norme e dei regolamenti da esso derivati e delle proprie norme. Nel quadro della vigilanza su base continuativa delle NSE, la SEC valuta la capacità di ogni borsa valori di esaminare i propri membri e le loro attività di negoziazione. Le NSE sono inoltre tenute a far fronte ad ogni potenziale violazione delle regole del mercato o della normativa federale sui titoli da parte dei loro membri e ad informare la SEC di tali potenziali violazioni. Nell'ambito dell'obbligo di assicurare il rispetto della normativa da parte dei propri membri, le NSE sono competenti a svolgere indagini e a sanzionare eventuali violazioni dell'*Exchange Act* e delle norme e dei regolamenti da esso derivati. Anche la SEC può, nell'ambito del suo potere discrezionale, svolgere indagini e perseguire eventuali violazioni dell'*Exchange Act* e delle norme da esso derivate. La FINRA, un SRO per gli intermediari finanziari, compresi gli ATS, è tenuta a imporre il rispetto da parte dei suoi membri, compresi gli ATS, dell'*Exchange Act*, delle norme e dei regolamenti da esso derivati e delle proprie norme. Anche le norme degli SRO sono soggette all'esame della SEC. La SEC, qualora accerti che un SRO è venuto meno, senza una ragionevole giustificazione, all'obbligo di assicurare il rispetto di tali disposizioni da parte di un membro o di una persona associata a un membro, ha il potere di irrogare sanzioni nei confronti dell'SRO in conformità della sezione 19(h) dell'*Exchange Act*. A norma della sezione 21 dell'*Exchange Act*, la SEC può svolgere indagini sulle violazioni e chiedere che siano irrogate sanzioni nei confronti dei membri degli SRO che violano una norma di tali organismi. Nel quadro della vigilanza su base continuativa degli SRO, la SEC valuta la capacità di ogni NSE e della FINRA di vigilare sui propri membri e sulle loro attività di negoziazione. Le NSE e gli ATS sono tenuti a comunicare alla SEC eventuali modifiche delle norme.

- (16) Per quanto concerne l'applicazione efficace, la SEC ha ampi poteri per indagare sulle violazioni effettive o potenziali della normativa federale sui titoli, compreso l'*Exchange Act* e le norme da esso derivate. In virtù dei suoi poteri di vigilanza la SEC può ottenere i registri delle entità regolamentate. Inoltre, nell'ambito del suo potere di citare in giudizio, la SEC può esigere la produzione di documenti o la testimonianza da parte di qualsiasi persona o entità ovunque negli Stati Uniti. La SEC ha il potere di adottare misure di esecuzione avviando un'azione civile dinanzi al giudice distrettuale federale o avviando un procedimento amministrativo dinanzi a un giudice amministrativo della SEC per violazioni della normativa federale sui titoli, tra le quali l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato. Nelle azioni civili la SEC può chiedere la restituzione di guadagni illeciti, gli interessi maturati in sede pregiudiziale, irrogare sanzioni pecuniarie civili, ingiunzioni, ordini volti ad interdire l'assunzione della carica di funzionario o amministratore di una società ad azionariato diffuso o la partecipazione ad offerte di *penny stock*, e altri provvedimenti accessori (come la restituzione dei conti da parte del convenuto). Nelle azioni amministrative le sanzioni possono consistere nella censura, nella limitazione delle attività e in sanzioni civili oltre alla restituzione dei guadagni illeciti o nell'interdizione dalle cariche per le persone fisiche o nella revoca della registrazione di un'entità. La SEC ha il potere di adottare misure di esecuzione nei confronti degli SRO (ad esempio, una NSE o la FINRA) per l'omissione di atti o per non aver svolto adeguatamente le funzioni richieste.
- (17) La SEC è inoltre competente a svolgere indagini e ad adottare misure disciplinari o altre misure di esecuzione nei confronti degli ATS in caso di violazione della normativa federale degli Stati Uniti sui titoli. Inoltre, la SEC è autorizzata a coordinare le sue misure di esecuzione con gli enti nazionali e internazionali suoi omologhi. Ad esempio, la SEC può sottoporre una questione al Dipartimento della Giustizia degli USA ai fini dell'azione penale o ad altre giurisdizioni penali o ad altri organismi di regolamentazione affinché prendano provvedimenti in qualsiasi momento durante un'indagine o un'inchiesta. Inoltre, la SEC ha facoltà di condividere le informazioni non pubbliche in suo possesso con gli enti nazionali e internazionali suoi omologhi.
- (18) Si può pertanto concludere che le NSE e gli ATS registrati presso la SEC degli Stati Uniti sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa.
- (19) In base alla seconda condizione le sedi di negoziazione dei paesi terzi devono essere dotate di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (20) A norma della sezione 12(a) dell'*Exchange Act*, i titoli quotati in una NSE statunitense devono essere registrati presso una NSE dall'emittente. Per la registrazione di titoli è necessario che l'emittente presenti una richiesta alla borsa valori in cui saranno quotati i titoli. L'emittente deve inoltre presentare una dichiarazione di registrazione alla SEC. L'autorità della borsa valori presenterà una certificazione alla SEC una volta che la NSE avrà approvato la quotazione e la registrazione del titolo in questione. Tutti i titoli negoziati in una NSE e gli ATS che negoziano titoli quotati devono rispettare le norme per la quotazione previste dalla borsa valori, che devono essere trasmesse alla SEC a norma della sezione 19(b) dell'*Exchange Act* e della *Rule 19b-4*. I titoli non quotati negoziati pubblicamente negli ATS sono soggetti alle norme della SEC in materia di divulgazione e ad altre norme relative ai titoli negoziati pubblicamente. Le norme della SEC e quelle per la quotazione prevedono la tempestiva comunicazione da parte degli emittenti di informazioni che siano rilevanti per gli investitori o suscettibili di avere un effetto significativo sul prezzo dei titoli di un emittente. La sezione 10 A(m) e la relativa *Rule 10 A-3* impongono inoltre ad ogni NSE di vietare la quotazione di titoli di un emittente che non rispetti i requisiti previsti dallo statuto e dalla *Rule* per quanto concerne il comitato di audit. Il *Securities Act* prevede che gli investitori ricevano informazioni finanziarie e altre informazioni importanti sui titoli offerti per la vendita al pubblico e sui loro emittenti, e vieta le frodi, le false dichiarazioni e altri tipi di dolo nella vendita di titoli. Le NSE devono dotarsi di regole chiare e trasparenti per quanto concerne l'ammissione dei titoli finanziari alla negoziazione. I titoli devono essere liberamente negoziabili e soddisfare taluni criteri relativi alla loro distribuzione al pubblico e alle informazioni sui titoli stessi e sui loro emittenti che sono necessarie per determinarne il valore. Una NSE non può registrare titoli per i quali le informazioni sui titoli stessi e sui loro emittenti non sono accessibili al pubblico. Infine, la corretta negoziazione dei titoli nelle NSE e negli ATS è assicurata dai poteri della SEC di sospendere la negoziazione ed emettere ordini di emergenza in determinate circostanze. A norma della sezione 12(k)(1)(A) dell'*Exchange Act*, se necessario per l'interesse pubblico e per la protezione degli investitori, la SEC può emettere un ordine con procedura sommaria per sospendere temporaneamente tutte le negoziazioni di un determinato titolo.

- (21) Il quadro normativo degli Stati Uniti contempla prescrizioni sulla fornitura di informazioni pre-negoziiazione ai partecipanti al mercato. La normativa e i regolamenti in materia di titoli e le norme degli SRO prevedono l'indicazione in tempo reale delle migliori offerte di acquisto e di vendita e i quantitativi delle quotazioni per tutti i titoli nelle NSE o negli ATS che negoziano almeno il 5 % del volume di una determinata azione del *National Market System* (NMS) e che espongono gli ordini a qualsiasi persona. La soglia del 5 % è basata sulla *Rule 301(b)(3)* e *(b)(5)* ed è calcolata utilizzando i volumi delle azioni comunicati ai sistemi consolidati di pubblicazione degli Stati Uniti. La SEC ha il potere di verificare il rispetto da parte degli ATS della normativa federale sui titoli e del regolamento ATS, compreso l'eventuale superamento della soglia del 5 % e il rispetto, a seconda dei casi, del requisito di cui alla *Rule 301(b)(3)* del regolamento ATS. A norma della *Rule 602* della SEC, ciascuna NSE è tenuta a raccogliere, elaborare e mettere a disposizione dei venditori la migliore offerta di acquisto e di vendita e i quantitativi aggregati della quotazione per ciascun titolo. Le informazioni sono rese ampiamente disponibili al pubblico a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Nell'interesse pubblico e, se del caso, per la protezione degli investitori e il mantenimento di mercati equi e ordinati, a norma della sezione 11 A(a)(1)(C) dell'*Exchange Act* e delle norme da esso derivate, le NSE sono tenute a garantire la disponibilità di informazioni sulle quotazioni e le operazioni su titoli a intermediari, operatori di borsa e investitori. Il quadro normativo degli USA prevede anche norme per la fornitura tempestiva ai partecipanti al mercato di informazioni post-negoziiazione, tra cui il prezzo, il volume e l'ora delle operazioni. La *Rule 601(a)* del regolamento NMS prevede che le borse valori e la FINRA trasmettano alla SEC i piani di comunicazione delle operazioni per approvazione. Le norme della SEC e degli SRO prevedono la segnalazione in tempo reale delle operazioni nelle borse valori e negli ATS. Gli intermediari finanziari, compresi gli ATS, devono fornire alla FINRA informazioni sulle operazioni affinché siano diffuse.
- (22) Si può pertanto concludere che le NSE e gli ATS registrati presso la SEC degli Stati Uniti sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili.
- (23) In base alla terza condizione gli emittenti di titoli devono essere soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.
- (24) Gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in una borsa degli Stati Uniti sono tenuti a pubblicare relazioni finanziarie annuali e intermedie. Gli emittenti e le società quotati le cui azioni sono ammesse alla negoziazione sono altresì soggetti agli obblighi di segnalazione di cui alla sezione 13(a) o alla sezione 15(d) dell'*Exchange Act*. I titoli ammessi alla negoziazione in una NSE degli Stati Uniti possono essere negoziati anche in un'altra NSE o negli ATS. L'obbligo di rendicontazione applicabile a tali emittenti si applica indipendentemente dalla sede in cui avvengono le singole negoziazioni. La divulgazione di informazioni complete e tempestive sugli emittenti di titoli consente agli investitori di valutare i risultati economici degli emittenti e di garantire agli investitori una trasparenza adeguata mediante un flusso regolare di informazioni.
- (25) Si può pertanto concludere che gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nelle NSE e negli ATS sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori.
- (26) In base alla quarta condizione il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve garantire la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.
- (27) La normativa federale sui titoli degli Stati Uniti istituisce un quadro regolamentare complessivo volto a garantire l'integrità del mercato e a prevenire l'abuso di informazioni privilegiate e le manipolazioni del mercato. Questo quadro vieta i comportamenti che potrebbero comportare distorsioni del funzionamento dei mercati (autorizzando la SEC ad adottare provvedimenti per contrastarli), quali ad esempio la manipolazione del mercato e la comunicazione di informazioni false o ingannevoli (di cui alle sezioni 9(a), 10(b), 14(e), 15(c) dell'*Exchange Act*, e alla *Rule 10b-5* da esso derivata). La normativa federale sui titoli vieta inoltre l'abuso di informazioni privilegiate (ad esempio, la sezione 17(a) del *Securities Act*, la sezione 10(b) dell'*Exchange Act* e la *Rule 10b-5* da esso derivata). La SEC può adottare misure di esecuzione nei confronti di una persona per l'acquisto o la vendita di titoli sulla base di informazioni rilevanti non pubbliche ottenute o utilizzate in violazione di un obbligo fiduciario o di un obbligo di fiducia o di riservatezza, o per la comunicazione di tali informazioni in violazione di un dovere (sezione 17(a) del *Securities Act* e sezione 10(b) e *Rule 10b-5* dell'*Exchange Act*).
- (28) Si può pertanto concludere che il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti garantisce la trasparenza e l'integrità del mercato prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

- (29) Si può concludere inoltre che il quadro giuridico e di vigilanza che disciplina le NSE e gli ATS registrati presso la SEC è conforme alle quattro condizioni summenzionate per quanto concerne le disposizioni legislative e di vigilanza e, di conseguenza, dovrebbe essere considerato equivalente al sistema di requisiti per le sedi di negoziazione stabilito nella direttiva 2014/65/UE, nel regolamento (UE) n. 600/2014, nel regolamento (UE) n. 596/2014 e nella direttiva 2004/109/CE.
- (30) La presente decisione si basa sul quadro giuridico e di vigilanza che disciplina le NSE e gli ATS registrati presso la SEC in cui sono negoziate anche azioni che sono ammesse alla negoziazione nell'UE in seguito a una ammissione alle negoziazioni distinta per quanto concerne le NSE. La presente decisione non riguarda pertanto gli ATS in cui azioni ammesse alla negoziazione nell'UE sono negoziate senza aver ottenuto tale ammissione distinta.
- (31) La decisione sarà inoltre integrata da accordi di cooperazione per assicurare l'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra le autorità nazionali competenti e la SEC.
- (32) La presente decisione si basa sui requisiti giuridici vincolanti relativi alle NSE e agli ATS applicabili negli Stati Uniti al momento della sua adozione. La Commissione dovrebbe continuare a sorvegliare periodicamente l'evoluzione del quadro giuridico e di vigilanza per queste sedi di negoziazione, gli sviluppi di mercato, l'efficacia della cooperazione di vigilanza in relazione al monitoraggio e all'applicazione della normativa e al soddisfacimento delle condizioni in base alle quali è stata adottata la presente decisione.
- (33) A tal fine la Commissione dovrebbe condurre riesami periodici delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili alle NSE e agli ATS negli Stati Uniti. Ciò lascia impregiudicata la possibilità per la Commissione di effettuare un riesame specifico in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario il riesame dell'equivalenza concessa con la presente decisione, in particolare tenendo conto dell'esperienza acquisita in merito all'esecuzione delle negoziazioni negli ATS ad un anno dall'entrata in vigore della presente decisione. Qualsiasi riesame potrebbe portare all'abrogazione della presente decisione.
- (34) Poiché che il regolamento (UE) n. 600/2014 e la direttiva 2014/65/UE si applicano a decorrere dal 3 gennaio 2018, occorre che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (35) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, il quadro giuridico e di vigilanza degli Stati Uniti d'America applicabile alle borse valori nazionali e ai sistemi di negoziazione alternativi registrati presso la *Securities and Exchange Commission* di cui all'allegato della presente decisione è considerato equivalente ai requisiti per i mercati regolamentati di cui alla direttiva 2014/65/UE derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della direttiva 2014/65/UE, dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 e dalla direttiva 2004/109/CE e soggetto a una vigilanza e a un'applicazione efficaci.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Borse valori nazionali registrate presso la *Securities and Exchange Commission* degli Stati Uniti e considerate equivalenti a mercati regolamentati come definiti nella direttiva 2014/65/UE:

- a) BOX Options Exchange LLC
- b) Cboe BYX Exchange, Inc. (già Bats BYX Exchange, Inc.; BATS Y-Exchange, Inc.)
- c) Cboe BZX Exchange, Inc. (già Bats BZX Exchange, Inc.; BATS Exchange, Inc.)
- d) Cboe C2 Exchange, Inc.
- e) Cboe EDGA Exchange, Inc. (già Bats EDGA Exchange, Inc.; EDGA Exchange, Inc.)
- f) Cboe EDGX Exchange, Inc. (già Bats EDGX Exchange, Inc.; EDGX Exchange, Inc.)
- g) Cboe Exchange, Inc.
- h) Chicago Stock Exchange, Inc.
- i) The Investors Exchange LLC
- j) Miami International Securities Exchange
- k) MIAX PEARL, LLC
- l) Nasdaq BX, Inc. (già NASDAQ OMX BX, Inc.; Boston Stock Exchange)
- m) Nasdaq GEMX, LLC (già ISE Gemini)
- n) Nasdaq ISE, LLC (già International Securities Exchange, LLC)
- o) Nasdaq MRX, LLC (già ISE Mercury)
- p) Nasdaq PHLX LLC (già NASDAQ OMX PHLX, LLC; Philadelphia Stock Exchange)
- q) The Nasdaq Stock Market
- r) New York Stock Exchange LLC
- s) NYSE Arca, Inc.
- t) NYSE MKT LLC (già NYSE AMEX e the American Stock Exchange)
- u) NYSE National, Inc. (già National Stock Exchange, Inc.)

Sistemi di negoziazione alternativi registrati presso la *Securities and Exchange Commission* degli Stati Uniti e considerati equivalenti a mercati regolamentati come definiti nella direttiva 2014/65/UE:

- a) Aqua Securities L.P.
- b) ATS-1
- c) ATS-4
- d) ATS-6
- e) Barclays ATS
- f) Barclays DirectEx
- g) BIDS Trading, L.P.
- h) CIOI
- i) CitiBLOC

- j) CITICROSS
 - k) CODA Markets, Inc
 - l) Credit Suisse Securities (USA) LLC
 - m) Deutsche Bank Securities, Inc
 - n) eBX LLC
 - o) Instinct X
 - p) Instinet Continuous Block Crossing System (CBX)
 - q) Instinet, LLC (*Instinet Crossing, Instinet BLX*)
 - r) Instinet, LLC (*BlockCross*)
 - s) JPB-X
 - t) J.P. Morgan ATS («JPM-X»)
 - u) JSVC LLC
 - v) LiquidNet H₂O ATS
 - w) Liquidnet Negotiation ATS
 - x) Luminex Trading & Analytics LLC
 - y) National Financial Services, LLC
 - z) POSIT
 - aa) SIGMA X2
 - bb) Spot Quote LLC
 - cc) Spread Zero LLC
 - dd) UBS ATS
 - ee) Ustocktrade
 - ff) Virtu MatchIt
 - gg) XE
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT